

Doc. **CLI**

n. **2**

RELAZIONE

SUI DATI RACCOLTI ATTRAVERSO L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI CONFERITI AI PUBBLICI DIPENDENTI E A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

(Anni 2012 e 2013)

(Articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

**Presentata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(MADIA)**

Comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 2014

PAGINA BIANCA

INDICE**RELAZIONE AL PARLAMENTO**

INDICE DELLE FIGURE	5
PREMESSA	7
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
OPERAZIONE TRASPARENZA.....	13
ADEMPIMENTO ON-LINE E ATTIVITA' DI AUSILIO ALLE PP.AA.	16
GUIDA ALLA LETTURA	19
METODO DI CLASSIFICAZIONE UTILIZZATO.....	19
NOTE SUL TRATTAMENTO DEI DATI	21
GLI INCARICHI NEL BIENNIO 2012-2013	23
1. DIPENDENTI PUBBLICI.....	23
<i>Analisi dei dati sui dipendenti pubblici nel periodo 2012-2013</i>	23
2. CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI.....	29
<i>Analisi dei dati sui consulenti e collaboratori esterni nel periodo 2012-2013</i>	29
ANALISI DATI 2013	35
3. IL CONTENUTO DELLA BANCA DATI	35
4. LE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO INOLTRATO COMUNICAZIONI	36
5. I SOGGETTI INCARICATI	40
<i>Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi</i>	40
6. GLI INCARICHI CONFERITI E LIQUIDATI	48
7. IL VALORE DEGLI INCARICHI LIQUIDATI	50
APPENDICE	55
ALLEGATO A	57
DIPENDENTI 2012	59
CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2012	73
DIPENDENTI 2013.....	83
CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2013	97
ALLEGATO B	107
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	109
D.Lgs. 30-3-2001, 165.....	109
L. 23-12-1996, 662	116
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA	
CIRCOLARE N. 198/01 DEL 31 MAGGIO 2001.....	118
CIRCOLARE N. 10/98 DEL 16 DICEMBRE 1998	121
CIRCOLARE N. 5/1998 DEL 29 MAGGIO 1998.....	123
CIRCOLARE N. 5/2006 DEL 21 DICEMBRE 2006.....	129
CIRCOLARE N. 2/2008 DEL 11 MARZO 2008	138
CIRCOLARE N. 1/2010	149

PAGINA BIANCA

Indice delle figure

<i>Figura 1 - Amministrazioni/Unità che hanno effettuato la comunicazione – biennio 2012-2013</i>	23
<i>Figura 2 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi – biennio 2012-2013</i>	25
<i>Figura 3 - Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici – biennio 2012-2013</i>	26
<i>Figura 4 - Compensi erogati ai pubblici dipendenti - biennio 2012-2013</i>	27
<i>Figura 5 - Amministrazioni/Unità che hanno effettuato la comunicazione per incarichi a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2012-2013</i>	29
<i>Figura 6 - Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi – biennio 2012-2013</i>	31
<i>Figura 7 - Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2012-2013</i>	32
<i>Figura 8 - Compensi erogati a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2012-2013</i>	33
<i>Figura 9 - Amministrazioni/Unità che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti – Anno 2013 (valori percentuali)</i>	37
<i>Figura 10 - Amministrazioni/Unità che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti, per tipologia istituzionale – Anno 2013 (valori percentuali)</i>	38
<i>Figura 11 - Amministrazioni/Unità che hanno inviato comunicazione di avere conferito incarichi a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale – Anno 2013 (valori percentuali).</i>	39
<i>Figura 12 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere – Anno 2013 (valori percentuali)</i>	41
<i>Figura 13 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2013 (valori percentuali)</i>	42
<i>Figura 14 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica – Anno 2013 (valori percentuali)</i>	43
<i>Figura 15 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2013 (valori percentuali)</i>	44
<i>Figura 16 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti – Anno 2013 (valori percentuali)</i>	45
<i>Figura 17 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2013 (valori percentuali)</i>	45
<i>Figura 18 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente - Anno 2013</i>	46
<i>Figura 19 - Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente – Anno 2013</i>	47
<i>Figura 20 - Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per classe di importo in euro – Anno 2013 (valori percentuali)</i>	51

La predisposizione della Relazione al Parlamento sull'Anagrafe delle Prestazioni è disciplinata dall'art. 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. La Relazione è stata curata dal Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali - Servizio per l'informazione statistica e la gestione integrata delle banche dati.

Premessa

La normativa di riferimento

L'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, istituita dall'art. 24, legge 30 dicembre 1991, n. 412 presso il Dipartimento della funzione pubblica, persegue l'obiettivo di monitorare e controllare la spesa pubblica destinata agli incarichi.

La normativa relativa all'Anagrafe delle prestazioni, contenuta nell'art. 53, d.lgs. n. 165/2001, nel quale sono enunciati i principi sulla incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici, ha subito diverse modifiche sia a seguito delle leggi succedutesi nel corso degli anni, sia a seguito di numerose circolari e direttive del Dipartimento della funzione pubblica, che, al fine del contenimento della spesa pubblica, hanno ulteriormente delimitato e specificato le forme contrattuali cui la pubblica amministrazione può fare ricorso per sopperire alle proprie necessità.

All'obiettivo primario di monitorare e controllare la spesa pubblica destinata agli incarichi, il legislatore ha affiancato quello della trasparenza e, da ultimo, quello della prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Solo tenendo presenti i suddetti obiettivi, si possono giustificare alcune prescrizioni dettate più di recente dal legislatore che, altrimenti, apparirebbero contraddittorie.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha modificato la norma in esame con particolare riguardo all'incompatibilità e agli incarichi dei dipendenti pubblici.

L'art. 53 del d.lgs. 165/2001, novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, dello stesso

decreto legislativo siano tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

La norma prevede, inoltre, che la comunicazione debba essere accompagnata da una relazione in cui sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati; le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione; i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

La norma conferma, altresì, la scadenza del 30 giugno di ciascun anno per l'invio della dichiarazione negativa, che obbliga le amministrazioni a effettuare le comunicazioni, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, pur se comandati o fuori ruolo.

Sempre entro il 30 giugno, le amministrazioni di appartenenza devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi erogati ai propri dipendenti o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione.

Permane altresì l'obbligo della comunicazione semestrale relativamente all'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza.

Nel contempo l'art. 53, comma 15, del citato decreto legislativo statuisce che il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche comporta l'impossibilità per queste ultime di conferire nuovi incarichi.

L'Anagrafe delle prestazioni costituisce un adeguato strumento governativo per monitorare costantemente l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni delle consulenze e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti.

A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, riferisce al Parlamento mediante una relazione (prevista dal comma 16, art. 53,

del predetto decreto legislativo) che illustra ed analizza tutti i dati raccolti relativamente agli incarichi autorizzati e conferiti dalle pubbliche amministrazioni, adottando le relative misure di pubblicità e trasparenza e formulando proposte per il contenimento della spesa pubblica per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli stessi.

Preme, innanzitutto, rammentare che l'art.98 della Costituzione stabilisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità che, in presenza di una specifica e preventiva autorizzazione rilasciata da parte dell'amministrazione di appartenenza, il dipendente pubblico possa eccezionalmente ricoprire incarichi ulteriori al di fuori di quelli istituzionali.

La prefata normativa, collocandosi all'interno del principio fondamentale secondo il quale il personale delle amministrazioni pubbliche non può svolgere incarichi retribuiti e non, che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, garantisce l'attuazione del principio di efficacia, imparzialità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione.

La disciplina prevista dall'art. 53, del d.lgs. 165/2001, enuncia i principi sull'incompatibilità e il cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici.

All'interno di tale principio si può distinguere un regime generale di incompatibilità applicabile a tutti i dipendenti pubblici e fondato su quanto previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e un regime speciale applicabile al personale richiamato al comma 1, art. 53, d.lgs. 165/2001.

Nell'ambito di tale disciplina si distinguono casi in cui lo svolgimento di attività extra-istituzionali è assolutamente incompatibile da quelli in cui le stesse possono essere esercitate; è stato, inoltre, previsto un sistema autorizzatorio per le altre attività extra-istituzionali, in modo da consentire la verifica delle incompatibilità e, infine, un sistema di monitoraggio e sanzionatorio.

Si deve, infatti, osservare che le pubbliche amministrazioni possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, solo se siano previsti da leggi o da altre fonti normative ed espressamente autorizzati.

A tale proposito, nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013 – mediante il confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali – è stato elaborato un documento contenente criteri esemplificativi di una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti non esaustivi dei casi di preclusione, al fine di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo di cui ai commi 2, 3 bis e 5, dell'art. 53, del d.lgs. 165/2001.

Nel caso in cui l'incarico debba essere conferito da un'amministrazione diversa da quella per la quale il dipendente svolge attività lavorativa, o da enti pubblici e soggetti privati, esso può essere conferito solo previa autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro.

Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione datrice verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

L'art. 53 del d.lgs. 165/2001, oltre ad individuare i soggetti destinatari dell'adempimento delle relative comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica, contempla anche ipotesi di esclusioni soggettive ed oggettive.

Da ultimo, il decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, ha modificato la lettera f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n.165/2001, contemplando, tra le ipotesi di esclusione oggettiva, oltre le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, anche quelle di docenza e di ricerca scientifica, per le quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di compatibilità.

Le circolari che hanno esplicitato maggiormente la disciplina normativa di riferimento sono la n. 5/1998, la n. 198/2001, la n. 5/2006 e la recente n. 1/2010.

Quest'ultima, in particolare, oltre a richiamare gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per le amministrazioni pubbliche, ribadisce che l'unica modalità di trasmissione dei dati è quella telematica introdotta con la circolare n.198 del 2001.

La Circolare n. 5/2006, avente ad oggetto "Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative" specifica che i suddetti obblighi di comunicazione si riferiscono:

- a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;
- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

A tal proposito occorre evidenziare che, malgrado la suddetta circolare preveda l'obbligo di comunicazione solo per gli incarichi conferiti alle persone fisiche, per una proficua e completa attività di collaborazione avviata dal Dipartimento della funzione pubblica con le pubbliche amministrazioni, è stato richiesto di comunicare anche gli incarichi conferiti alle persone giuridiche, in considerazione dell'aumento delle stesse negli ultimi anni (associazioni professionali, società di professionisti, onlus, ecc.), sempre al fine di perseguire l'obiettivo di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica cui la normativa mira.

Al fine di verificare il rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 53, d.lgs. 165/2001 e di attuare un monitoraggio sul rispetto delle norme in materia di Anagrafe delle prestazioni, il Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche per il tramite del proprio Ispettorato che, a tal fine, opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto concerne l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa ai collaboratori esterni e ai soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza, l'art. 53, comma 14, del d.lgs.165/2001, ne ha previsto la trasmissione alla Corte dei Conti da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Operazione trasparenza

Relativamente a quanto contemplato dalla normativa vigente, in materia di conoscibilità e accessibilità dei dati pubblici, nel 2008 al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni del legislatore in tema di pubblicità e trasparenza è stata avviata dal Dipartimento della funzione pubblica “Operazione Trasparenza”.

Nell’ambito della suddetta iniziativa, in pieno accordo con il Garante della privacy, sono stati inizialmente pubblicati i dati relativi ai dirigenti del Dipartimento, ai consulenti e collaboratori esterni e alle Amministrazioni inottemperanti per non aver comunicato all’Anagrafe delle prestazioni gli incarichi di consulenza e di collaborazioni esterne; i dati relativi agli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti della pubblica amministrazione, i dati concernenti i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché le aspettative e i permessi per funzioni pubbliche elettive, presenti nell’Anagrafe delle prestazioni e nelle altre banche dati del Dipartimento della funzione pubblica.

Gli elenchi, suddivisi per comparto e settore di appartenenza dell’amministrazione dichiarante, riguardano gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni con la descrizione e la durata dell’incarico, l’importo previsto da corrispondere, nonché l’importo erogato nel periodo di riferimento a fronte dell’incarico. Gli incarichi comunicati sono tutti quelli regolarmente approvati dal responsabile del procedimento di ogni amministrazione e trasmessi, per via telematica, tramite il sito web www.perlapa.gov.it, creato per semplificare l’accesso alle banche dati e favorire la trasparenza, innalzando il livello di fiducia del rapporto con la pubblica amministrazione.

“Operazione Trasparenza” è stata diretta a rafforzare i sistemi di rilevazione e di analisi dei dati che vengono resi pubblici, consentendo di consultare periodicamente, nell’apposita sezione, i dati che si riferiscono agli incarichi di consulenza e collaborazione esterna affidati dalle pubbliche amministrazioni e dalle stesse comunicati all’anagrafe delle prestazioni relativamente ai periodi considerati.

Da quanto di seguito esposto, si rileva che “Operazione Trasparenza” ha suscitato maggior attenzione da parte delle amministrazioni all’adempimento di legge, al rispetto delle scadenze previste e, soprattutto, al contenimento della spesa pubblica da destinarsi agli incarichi.

Successivamente, l’art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha esteso l’obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni del territorio nazionale. Nello specifico, ogni amministrazione è tenuta a comunicare e pubblicare on line: incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni; incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici; distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive; nominativi dei dirigenti (curriculum vitae, retribuzioni e recapiti istituzionali) e tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.

L’importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativa alle attività delle pubbliche amministrazioni è stata altresì ribadita dalla circolare n. 1/2010, nella quale si sottolinea che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione e in quanto tale deve essere garantita su tutto il territorio nazionale.

Nell’ottica dell’attuazione del principio della trasparenza, l’art. 24 della legge n. 183/2010, modificando le norme in materia di permessi spettanti ai lavoratori dipendenti per l’assistenza alle persone disabili e introducendo l’obbligo della comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici in base alla legge n. 104/1992, ha ulteriormente ampliato gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni in tema di trasparenza.

L’importanza del principio della trasparenza nella pubblica amministrazione è stato rafforzato dall’emanazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che, all’art.15, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare e aggiornare, oltre alle informazioni inerenti i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi

dirigenziali, anche gli incarichi di consulenza o collaborazione completi degli elementi che li compongono, stabilendo altresì che la pubblicazione di tutte le informazioni contemplate, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prevista dall'art.53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs.165/2001 come modificato) costituiscono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la successiva liquidazione dei compensi.

Il Dipartimento della funzione pubblica, inoltre, al fine dell'attuazione del principio della trasparenza, ed in conformità alle iniziative di condivisione dei dati sul web, allo scopo di aumentare i livelli di responsabilizzazione, trasparenza ed efficienza delle pubbliche amministrazioni, ha presentato i dati pubblici in formato aperto, ovvero direttamente accessibili e riutilizzabili da terzi con strumenti informatici.

Adempimento on line e attività di ausilio alle Pubbliche amministrazioni

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi in materia di Anagrafe delle prestazioni, dall'anno 2001 si era provveduto alla creazione del sito internet www.anagrafeprestazioni.it per la trasmissione telematica delle comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso una gestione automatizzata di tutte le fasi del processo: dall'acquisizione dei dati al loro controllo, fino all'elaborazione degli stessi per la misurazione qualitativa e quantitativa degli incarichi.

L'invio telematico dei dati, essendo l'unica modalità di comunicazione, così come stabilito con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, ha consentito al Dipartimento di avere a disposizione una banca dati informatica utilizzabile in qualsiasi momento, con la possibilità di elaborare in tempo reale di tutte le informazioni.

A far data dal mese di marzo 2011, è stato avviato un nuovo sistema integrato degli adempimenti a carico di tutte le amministrazioni di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, denominato "PERLA PA".

L'organizzazione del lavoro è incentrata su due livelli operativi. Il primo livello, gestito dal desk tecnico, consente alle amministrazioni richiedenti di ricevere, in un lasso di tempo abbastanza breve, una risposta alle questioni di carattere sistemistico-applicativo; il secondo livello, gestito dal dirigente responsabile dell'adempimento, elabora direttamente le risposte di carattere giuridico-normativo.

Il suddetto desk tecnico si dedica anche allo svolgimento di alcune attività di ordinaria amministrazione, fornendo prestazioni sia di front-office che di back-office, connesse agli adempimenti previsti dalla legge; si occupa dell'evasione delle chiamate in ingresso al numero unico, fornendo assistenza telefonica agli utenti e rispondendo a quesiti vari e a richieste di informazioni relative:

- alle modalità di utilizzo della procedura informatica;
- ai dati necessari alla compilazione on-line;

- alla risoluzione di problemi tecnici riscontrati durante la comunicazione dei dati;
- alla normativa di riferimento.

L'Ufficio si preoccupa di fornire aiuto a quelle amministrazioni che, disponendo di dati già presenti nelle proprie banche dati, decidono di effettuare la comunicazione degli incarichi, sia per consulenti e collaboratori esterni che per dipendenti, generando un file in formato XML; gestisce i contatti con amministrazioni che necessitano di ausilio nella definizione della propria struttura interna, articolata spesso in dipartimenti e sedi distaccate, con la creazione di unità di inserimento decentrate ed autonome nella comunicazione dei dati; rileva problematiche tecniche e segnalazioni di anomalie che impediscono agli utenti un corretto utilizzo del sistema software.

Attraverso il sistema informatico, ogni amministrazione può creare la propria struttura organizzativa definita in sottunità (unità di inserimento) che accedono autonomamente al sito per effettuare le comunicazioni, previste dalla normativa, al Dipartimento della funzione pubblica.

Per semplificare e diminuire gli oneri e il materiale cartaceo, è stata introdotta una modalità che permette alle amministrazioni di utilizzare i dati sugli incarichi contenuti nelle singole banche dati trasmettendole in un'unica soluzione al sito internet (con uno specifico formato telematico).

Le amministrazioni possono estrarre in qualsiasi momento i dati relativi agli incarichi già comunicati, avendo la possibilità di accedervi direttamente.

L'accesso, protetto da un sistema di sicurezza, è consentito solo ai responsabili del procedimento accreditati dal Dipartimento e solo nell'ambito delle informazioni di loro pertinenza.

La ristrutturazione del sistema ha permesso di poter aggiornare le FAQ già pubblicate sul sito, rendendo più agevole per le amministrazioni gli adempimenti previsti dalla normativa.

La circolare n. 1/2010 ha previsto, tra le novità, di estendere la comunicazione alla banca dati Anagrafe anche in caso di dichiarazione negativa da rendere

nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni, essendo la stessa prevista in precedenza solo per i dipendenti pubblici.

Il processo così strutturato garantisce un miglioramento continuo, che fornisce un valido supporto agli uffici preposti alla gestione dei vari adempimenti instaurando, nel contempo, un rapporto più immediato tra i vari soggetti coinvolti.

Come anticipato, l'art. 53 del d.lgs. n.165/2001 ha subito notevoli modifiche a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e da ultimo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".

Ciò ha comportato un forte incremento relativo all'attività di ausilio a pubbliche amministrazioni, uffici e altri soggetti su quesiti relativi all'Anagrafe delle prestazioni, finalizzata ad una corretta interpretazione della rivisitata normativa di settore e per l'esatta esecuzione degli adempimenti connessi al citato articolo 53.

Guida alla lettura

Metodo di classificazione utilizzato

Prospetto 1 – Raccordo tra le classificazioni delle amministrazioni per tipologia istituzionale e per comparti di contrattazione/categorie di personale

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CATEGORIE DI PERSONALE
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA) FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO) FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO) MAGISTRATURA MINISTERI PERSONALE CARRIERA DIPLOMATICA PERSONALE CARRIERA PREFETTIZIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Scuola	ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE SCUOLA
Ricerca	ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Regioni e Aut. Locali (a)	PROVINCE AUTONOME REGIONI A STATUTO SPECIALE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
Sanità	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Università	UNIVERSITA'
Altri Enti	ENTI DI VIGILANZA ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

(a) Il dato è fornito quando disponibile

Al fine di rendere più leggibili i risultati riportati nei paragrafi che seguono, tutte le informazioni riferite alle Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni sono state raggruppate all'interno di classi omogenee, denominate "tipologie istituzionali".

Il Prospetto 1 mostra il raccordo effettuato tra la suddetta classificazione e quella adottata dalla banca dati, dove le informazioni sono aggregate per comparti di contrattazione e categorie di personale non contrattualizzato. Il dato disaggregato per

i singoli comparti di contrattazione è disponibile nelle tabelle che costituiscono l'Allegato A.

Per quanto concerne la classificazione delle diverse tipologie di soggetti incaricati si rileva che nell'ambito della tipologia "Consulenti e Collaboratori esterni" possono ricomprendersi alcune categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito lo svolgimento di attività remunerate rientranti tra le esclusioni di cui al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs. 30 Marzo 2001 n. 165.

Note sul trattamento dei dati

La presente relazione illustra i dati sugli incarichi autorizzati e conferiti ai pubblici dipendenti e quelli affidati a consulenti e collaboratori esterni dalle pubbliche amministrazioni, relativi all'anno di riferimento 2013, come stabilito dal comma 16, dell'art. 53, d.lgs. 165/01, e propone un raffronto con i dati dell'anno precedente.

I dati illustrati, estratti opportunamente dalla banca dati informatica, sono relativi alle due annualità 2012 e 2013.

Occorre evidenziare che, come previsto dalla già richiamata circolare n.1/2010, solo dalla data di avvio del sistema "PERLA PA" la comunicazione alla banca dati Anagrafe da parte delle amministrazioni deve essere fatta anche in caso di "dichiarazione negativa", da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni nel periodo di riferimento, dichiarazione fino a quel momento prevista esclusivamente per l'adempimento relativo ai dipendenti pubblici.

Le informazioni, oggetto della presente Relazione, sono contenute in Appendice sotto forma di tabelle allegate, pubblicate separatamente per ciascun adempimento ed anno di riferimento: tabelle dei dipendenti 2012/2013 e tabelle dei consulenti e collaboratori esterni 2012/2013.

Le tabelle riportano i dati comunicati dalle Amministrazioni classificate in base al comparto di contrattazione del personale dipendente. Questo livello di aggregazione rende possibile, nelle tabelle, il confronto tra amministrazioni omogenee dal punto di vista del settore contrattuale.

Occorre accennare, infine, alle motivazioni della differenza numerica nei valori che emerge quando si presentano i dati relativi ai soggetti incaricati, dipendenti o consulenti, e li si distribuisce per comparto o per regione. Il dato dei soggetti che hanno ricevuto incarichi, considerato dal punto di vista del comparto, è diverso dal medesimo dato ripartito in funzione della regione d'appartenenza.


Si può affermare che il metodo utilizzato per conteggiare i dipendenti o i consulenti e collaboratori esterni è influenzato dal sistema di classificazione che di volta in volta si vuole adottare.

GLI INCARICHI NEL BIENNIO 2012-2013

1. Dipendenti Pubblici

Analisi dei dati sui dipendenti pubblici nel periodo 2012-2013

Figura 1- Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione (biennio 2012-2013)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Nel 2013 si è registrata una lieve diminuzione di Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per incarichi conferiti a dipendenti pubblici (da 10.275 del 2012 a 10.257 del 2013).

Tra le Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione, il 72,08% ha comunicato di aver conferito incarichi, mentre il 27,92% ha comunicato di non averne conferiti.

Prospetto 2 – Sintesi dei dati dei dipendenti pubblici (biennio 2012-2013)

	Anno 2012	Anno 2013	Variazione %
N. dipendenti cui sono stati conferiti incarichi	138.407	159.428	15,19%
N. dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi	99.985	93.515	-6,47%
N. incarichi conferiti	262.336	328.513	25,23%
N. incarichi liquidati	169.352	162.379	-4,12%
Ammontare complessivo dei compensi erogati (€):	230.076.843,93	206.770.622,14	-10,13%
N. medio di incarichi conferiti per soggetto	1,90	2,06	8,71%
N. medio di incarichi liquidati per soggetto	1,69	1,74	2,52%
Compenso medio per incarico (€)	1.358,57	1.273,38	-6,27%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Osservando il prospetto 2 si nota che nel 2013 il numero di incarichi conferiti è aumentato del 25,23% così come il numero di dipendenti cui sono stati conferiti incarichi è aumentato, rispetto al 2012, del 15,19%.

Per quanto concerne il numero dei dipendenti che, nel 2013, ha ricevuto un compenso per incarichi rispetto a quelli del 2012, si è registrata una diminuzione pari al 6,47% con conseguente decremento del 4,12% degli incarichi liquidati.

Confrontando i valori medi del biennio, però, ogni dipendente pubblico ha ricevuto più incarichi nel corso del 2013, passando da 1,90 dell'anno 2012 a 2,06 del 2013, con una variazione percentuale pari a 8,71%.

Per quanto concerne gli incarichi liquidati a ciascun dipendente, la media si è attestata intorno all' 1,74%.

Con riguardo all'ammontare dei compensi erogati, però, il dato si conferma in diminuzione rispetto agli anni precedenti, con una spesa pari a euro 206.770.622,14 e una variazione sostanziale del 10,13% in meno.


La variazione percentuale continua ad essere spiegata sia dalle sempre più stringenti regole di pubblicità e trasparenza che il legislatore ha imposto alle amministrazioni, determinando un maggiore coinvolgimento dei soggetti tenuti all'adempimento, sia dal rafforzamento dei poteri di controllo affidati all' Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica avvenuto con d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Anche il compenso medio per incarico è diminuito di un 6,27% rispetto al 2012, in cui si era già registrata una diminuzione del 7,37% sull'anno precedente.

Se confrontiamo i dati dal punto di vista della distribuzione per tipologia istituzionale dell'amministrazione cui appartengono i dipendenti, si possono ricavare elementi utili che saranno oggetto di esame nelle pagine successive.

I grafici riportati di seguito evidenziano le variazioni registrate nel biennio 2012-2013, relativamente ai dipendenti pubblici, agli incarichi ad essi conferiti e ai compensi agli stessi erogati.

Figura 2 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi (biennio 2012-2013)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Preme segnalare che nel 2013, a fronte di un incremento del 15,19% di dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi, si è verificata una differente distribuzione degli stessi, in considerazione dei comparti di appartenenza.

In particolare, la tipologia istituzionale "Altri Enti" ha registrato un aumento molto consistente (pari al 58,72%) del numero dei dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2013, confermando la tendenza già evidenziata nel 2012, in cui si era registrato un incremento del 15,45%.


A conferma di quanto già evidenziato per il 2011 e il 2012, anni in cui si era registrata una variazione pari rispettivamente al 20,17% e 24,14%, anche nel 2013 la

tipologia istituzionale “Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali” ha registrato un ulteriore aumento del 30,24%.

Altre variazioni in aumento molto consistenti hanno riguardato “Università” (26,33%), “Ricerca” (17,93%) e “Sanità” (14,42%).

In controtendenza con gli anni precedenti, la “Scuola” ha registrato un aumento del 9,43%, seguita dalle “Regioni e autonomie locali” che hanno avuto una variazione dell’ 8,22% (Figura 2).

Figura 3 – Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (biennio 2012-2013)



Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Settembre 2014)

Nel 2013 oltre a confermarsi la tendenza, già evidenziata nell’anno precedente, all’aumento degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, pari al 25,23%, si rileva che la stessa riguarda tutte le tipologie istituzionali oggetto di rilevazione.


Ciò a differenza degli anni 2010 e 2011 in cui si era registrata una diminuzione complessiva degli incarichi attribuiti rispettivamente dell’8,71% e dell’1,82% nei confronti dell’anno precedente di riferimento (Figura 3).

Per quanto concerne le tipologie istituzionali “Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali” si è registrato, nell’anno in esame, un ulteriore aumento del 53,79% degli incarichi conferiti rispetto all’anno 2012, allorché si era riscontrata una variazione degli stessi pari al 18,94%.

E' da evidenziare che un considerevole aumento degli incarichi conferiti ha riguardato anche la "Ricerca" (39,46%) e le tipologie "Altri Enti" (38,19%), "Università" (35,68%), "Sanità" (22,74%) e "Regioni e autonomie locali" (11,61%), che hanno confermato la tendenza positiva rispetto al 2012.

A differenza degli anni precedenti, un aumento degli incarichi conferiti nel 2013 ha riguardato anche la "Scuola" (16,27%).

Figura 4 – Compensi erogati ai dipendenti pubblici (biennio 2012-2013)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Nel 2013 l'ammontare complessivo dei compensi erogati è diminuito di un ulteriore 10,13% che, se sommato alla diminuzione del 33,98% registrata nel 2012, rappresenta un dato piuttosto rilevante e in coerenza con la diminuzione del 4,12% del numero di incarichi per i quali sono stati corrisposti i suddetti compensi (Figura 4).

Per tutte le tipologie istituzionali esaminate si è registrata una tendenza negativa nella erogazione dei compensi per incarichi.


In particolare, i dipendenti appartenenti alla “Sanità”, alla “Scuola” e alle “Regioni e autonomie locali” hanno subito un decremento rispettivamente del 19,21%, del 16,52% e del 15,26% nei compensi erogati.

In controtendenza rispetto allo scorso anno, invece, si è registrato un aumento dei compensi erogati per i dipendenti appartenenti alle tipologie istituzionali “Ricerca” (22,57%), “Altri Enti” (16,81%), “Università” (6,69%) e “Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali” (0,61%).

2. Consulenti e collaboratori esterni

Analisi dei dati sui consulenti e collaboratori esterni nel periodo 2012-2013

Figura 5 - Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione (biennio 2012-2013)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Le Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni sono aumentate del 7,2% rispetto all'anno 2012, se si considerano anche le amministrazioni che hanno dichiarato di non aver conferito incarichi relativamente allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tale dato risulta maggiormente rilevante se si prende in considerazione il fatto che, nell'anno 2012, il numero delle amministrazioni che aveva adempiuto era cresciuto del 17,68% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2011.

La tendenza positiva confermata dai dati relativi agli ultimi anni analizzati è conseguente alla maggiore attenzione che le amministrazioni dimostrano di avere nei

confronti degli adempimenti imposti dal legislatore per garantire pubblicità e trasparenza e ai controlli affidati all'Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica, rafforzati dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Figura 5).

Prospetto 3 - Sintesi dei dati dei consulenti e collaboratori esterni (biennio 2012-2013)

	Anno 2012	Anno 2013	Variazione %
N. consulenti e collaboratori cui sono stati affidati incarichi	156.931	152.911	-2,56
N. consulenti e collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi	126.630	117.985	-6,83
N. incarichi conferiti	273.994	266.771	-2,64
N. incarichi liquidati	207.372	191.931	-7,45
Ammontare complessivo dei compensi erogati (€):	825.620.327,00	737.879.446,55	-10,63
N. medio di incarichi conferiti per soggetto	1,75	1,74	-0,08
N. medio di incarichi liquidati per soggetto	1,64	1,63	-0,66
Compenso medio per incarico (€)	3.981,35	3.844,50	-3,44

Osservando il Prospetto 3 si può notare che nel 2013 è diminuito il numero di incarichi conferiti (-2,64%) come anche il numero di incarichi liquidati (-7,45%), oltre al numero dei soggetti cui sono stati conferiti gli incarichi che ha subito un decremento del 2,56% rispetto al 2012, anno in cui si era già registrata una variazione negativa del 16,33% sul 2011.

Il numero dei consulenti e collaboratori esterni che ha ricevuto un compenso per incarichi nel 2013 è diminuito del 6,83% rispetto al 2012. Tale dato è da considerarsi rilevante se aggiunto al decremento del 33,37% registrato nella rilevazione annuale precedente.


Confrontando i valori medi nel corso degli anni 2012 e 2013, risulta che nel 2013 a ogni consulente o collaboratore esterno sono stati conferiti in media 1,74 incarichi e liquidati in media 1,63 incarichi, discostandosi lievemente dal dato

dell'anno precedente in cui si era registrata una media dell'1,75 per gli incarichi conferiti e dell'1,64 per quelli liquidati.

Una variazione percentuale negativa del 10,63% ha registrato anche l'ammontare dei compensi erogati, con una diminuzione della spesa liquidata nel 2013 pari a euro 87.740.880,45 da sommarsi alla diminuzione di spesa pari a euro 467.216.591,89 già registrata nel 2012.

Il compenso medio per incarico, come riscontrato anche per i dipendenti pubblici (prospetto 2), ha avuto un decremento del 3,44%, passando dai 3.981,35 euro ai 3.844,50 euro erogati rispettivamente nel 2012 e nel 2013.

Figura 6 – Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi (biennio 2012-2013)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

A fronte di una diminuzione complessiva del 2,56% di consulenti e collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi ricompresi in tutte le tipologie istituzionali (Figura 6) rispetto all'anno 2012, nel 2013 si è registrato un ulteriore decremento dei soggetti incaricati appartenenti alla tipologia istituzionale "Regioni, autonomie locali" (-9,18%) rispetto a quello già registrato nell'anno precedente (-26,04%).

Dato rilevante, riscontrato per la prima volta negli ultimi anni, è rappresentato dalla variazione negativa del 7,58%, del numero dei consulenti e collaboratori esterni appartenenti alla tipologia istituzionale “Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali”.

Per quanto concerne la Ricerca e la Sanità, invece, si deve evidenziare un aumento rispettivamente del 15,87% e del 4,06% di consulenti e collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi.

Figura 7 – Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni (biennio 2012-2013)



Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Settembre 2014)


Con riguardo al numero degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni, preme evidenziare che gli stessi nel complesso sono ulteriormente diminuiti (-2,64%) rispetto all’anno 2012, anno in cui si era già registrata una variazione negativa dell’1,12% in rapporto all’anno precedente (Figura 7).

Nel dettaglio, in coerenza con quanto già emerso lo scorso anno, si è registrata una diminuzione per il numero degli incarichi conferiti a soggetti esterni dalle seguenti tipologie istituzionali: “Regioni e autonomie locali” (-15,50%) e “Scuola” (-1,89%).

Al contrario, si segnala un consistente aumento dei suddetti incarichi per la “Ricerca” (23,93%), la “Sanità” (15,46%) e l’“Università” (8,33%), seguite dalla tipologia istituzionale “Altri Enti” (3,11%)

Dato interessante è rappresentato, ancora una volta, dalla lieve variazione dello 0,33% che ha riguardato la tipologia istituzionale “Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali” che nel 2012 aveva registrato un aumento del 77,39% rispetto all’anno precedente.

Figura 8 – Compensi erogati a consulenti e collaboratori esterni (biennio 2012-2013)



Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Settembre 2014)

Nel 2013 il totale dei compensi erogati è diminuito ulteriormente del 10,63% (Figura 8) relativamente alla quasi totalità delle tipologie istituzionali esaminate, confermando la tendenza già evidenziata nel 2012 (-36,14%).

In particolare, hanno subito una considerevole flessione i compensi erogati dalle amministrazioni appartenenti alla tipologia “Altri Enti” (-22,43%), “Regioni e autonomie locali” (-18,57%), “Scuola” (-10,05%), “Università” (-9,34%), “Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali” (-7,97%).

Con riguardo a quest'ultima tipologia, il dato risulta essere maggiormente interessante considerato che già nel 2012 la stessa aveva registrato una diminuzione dell'11,30% di compensi erogati, invertendo la tendenza in aumento registrata negli anni precedenti.

Al contrario, la "Sanità" ha aumentato i compensi erogati dell'1,30% rispetto all'anno 2012.

Analisi Dati 2013

3. Il contenuto della banca dati

La banca dati Anagrafe delle prestazioni raccoglie le comunicazioni inoltrate dalle amministrazioni pubbliche relativamente agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a consulenti e collaboratori esterni.

Tali informazioni possono essere ricondotte in generale a tre grandi tipologie (unità di analisi): le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione del conferimento di incarichi, i destinatari degli incarichi conferiti e, infine, gli incarichi stessi.

Con riferimento al solo anno 2013, sulla base dei dati estratti a settembre 2014, le comunicazioni inserite da parte di circa 10 mila amministrazioni/unità di inserimento (per quanto concerne gli incarichi conferiti a dipendenti) e quasi 18 mila amministrazioni/unità di inserimento (per quanto concerne gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni) ricomprendono quasi 600.000 incarichi conferiti a più di 300.000 soggetti incaricati (Prospetto 4).

Prospetto 4 – Principali unità di analisi della banca dati Anagrafe delle Prestazioni (Anno 2013)

UNITÀ DI ANALISI	Dipendenti	Consulenti e collaboratori esterni
Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno inoltrato comunicazione di incarichi	10.257	17.840
Destinatari degli incarichi conferiti dalle Amministrazioni	159.428	156.931
Incarichi conferiti dalle Amministrazioni	328.513	266.771

4. Le Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni

Per proseguire nella lettura dei dati, occorre precisare che le amministrazioni che hanno inoltrato la comunicazione, in alcuni casi, non rappresentano il livello di “unità istituzionale” bensì una partizione interna (unità di inserimento).

Infatti, la banca dati è stata strutturata per rispondere in maniera flessibile alle esigenze delle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni registrate nella banca dati dell’Anagrafe delle prestazioni possono strutturarsi in sottunità dotate di un proprio responsabile del procedimento e del tutto autonome nell’effettuare le comunicazioni relative agli incarichi.

Esempi di unità di inserimento presenti nella banca dati sono le Scuole, che costituiscono unità locali della stessa unità istituzionale “Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca”, nonostante possiedano una autonomia organizzativa e contabile.

Tuttavia, ai fini dell’analisi istituzionale, viste le caratteristiche di omogeneità organizzativa, le Scuole possono essere considerate come una fattispecie a parte e sono, dunque, conteggiate autonomamente.


Si deve, infine, considerare che le amministrazioni/unità di inserimento (da qui in avanti individuate tutte, per semplicità, come amministrazioni), interessate dalla rilevazione dell’Anagrafe delle prestazioni, hanno l’obbligo di comunicare gli incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni previsto dalla normativa.

L’art. 53, comma 12, dlgs. n. 165/2001 prevede l’obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di comunicare, per quanto concerne i soli dipendenti pubblici, anche il mancato conferimento o autorizzazione di incarichi.

Nel 2013, esclusivamente con riguardo al conferimento di incarichi a dipendenti, tra le 10.257 amministrazioni che hanno inviato comunicazioni in formato telematico, 7.393 amministrazioni (72,08%) hanno comunicato di avere

conferito incarichi, contro le 2.864 amministrazioni (27,92%) che hanno comunicato di non averne conferito alcuno. (Figura 9)

Figura 9 - Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti (Anno 2013)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

In particolare, tra le diverse tipologie considerate, quasi tutte le amministrazioni della Sanità, che hanno ottemperato all'obbligo, hanno comunicato la presenza di incarichi conferiti a dipendenti (97,01%). Di contro, le amministrazioni incluse nella classe residuale "Altri Enti" hanno inviato per lo più comunicazioni di mancato conferimento di incarichi nell'anno ai dipendenti (76,42%), così come avvenuto anche negli anni precedenti.

Tra le amministrazioni affidatarie di incarichi a dipendenti, inoltre, si distinguono quelle appartenenti alla tipologia "Ricerca" con l'85,19%, "Scuola" con l'84,27%, "Regioni ed autonomie locali" con il 65,82%, "Università" con il 64,86%, e "Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali" con il 64,82% (Figura 10).

Figura 10 – Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti per tipologia istituzionale (Anno 2013, valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Esaminando il dettaglio della figura 11, è confermato quanto già evidenziato per l'anno 2012, ossia che il primato delle amministrazioni che hanno comunicato di avere conferito incarichi ai dipendenti appartiene alle "Regioni e autonomie locali" con il 46,89%, seguite dalla "Scuola" con il 38,12%.


Relativamente ai consulenti o collaboratori esterni, si registra una situazione analoga.

La maggior parte delle amministrazioni che hanno comunicato di aver conferito incarichi, infatti, appartiene alle Regioni e autonomie locali con il 47,97%, seguite dalla Scuola con il 38,83%.

Con riguardo alle amministrazioni incluse nella tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali, il 7,93% hanno comunicato di avere conferito incarichi ai dipendenti, mentre il 7,83% di avere conferito incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Tra le amministrazioni che hanno comunicato di avere conferito incarichi ai dipendenti, la quota più bassa riguarda le istituzioni che operano nel campo della “Ricerca” (0,26%) come già nel 2012; mentre, se si considerano le amministrazioni che hanno inviato comunicazione di aver conferito incarichi a consulenti o collaboratori esterni, la percentuale più bassa è relativa alle amministrazioni che appartengono alla tipologia istituzionale “Altri Enti”.

Figura 11 - Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno inviato comunicazione di avere conferito incarichi a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale (Anno 2013, valori percentuali)



Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Settembre 2014)

5. Soggetti incaricati

Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi

Confrontando le categorie dei soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche nel corso del 2013, preme rilevare che il totale dei consulenti e collaboratori esterni è pari a 152.911, mentre quello relativo ai dipendenti pubblici è pari a 159.428.

Guardando in dettaglio le diverse tipologie istituzionali, il generale sbilanciamento fra le due categorie di soggetti esaminate si conferma maggiormente evidenziato con riguardo alla tipologia istituzionale “Altri Enti”, dove il personale esterno cui è stato conferito un incarico è pari a 5.349 unità rispetto alle 1.684 unità di personale dipendente incaricato e con riguardo alle istituzioni della “Ricerca”, dove lo stesso dato è pari a più del doppio rispetto a quello relativo al personale dipendente.

Anche per le amministrazioni della tipologia “Università”, così come negli anni precedenti, il personale esterno incaricato è in numero preponderante: 35.126 unità rispetto alle 22.116 unità di personale dipendente.

Continuano a costituire una eccezione le amministrazioni della “Sanità”, della “Scuola” e dei “Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali”, in quanto il numero dei dipendenti incaricati è superiore a quello relativo al personale esterno.

Prospetto 5 – Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi (dipendenti/consulenti e collaboratori esterni), per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2013, valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Dipendenti		Consulenti e collaboratori esterni	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	18.994	11,91%	5.697	3,73%
Ricerca	1.638	1,03%	3.520	2,30%
Regioni, autonomie locali	30.239	18,97%	48.502	31,72%
Scuola	46.426	29,12%	36.323	23,75%
Sanità	38.331	24,04%	18.394	12,03%
Università	22.116	13,87%	35.126	22,97%
Altri Enti	1.684	1,06%	5.349	3,50%
Totale	159.428	100,00%	152.911	100,00%

Come già evidenziato per gli anni precedenti, da un attento esame delle due diverse tipologie di soggetti incaricati deriva la conferma che la categoria di dipendenti che ha ricevuto maggiori incarichi da parte di amministrazioni pubbliche appartiene alla “Scuola” (29,12%), mentre sono “Regioni e autonomie locali” a dare il maggiore numero di incarichi a consulenti e collaboratori esterni (31,72%).


Relativamente agli incarichi affidati a dipendenti si confermano, per numero, al secondo posto la Sanità (24,04%) e al terzo le Regioni e autonomie locali (18,97%).

Con riguardo ai consulenti e collaboratori esterni, anche per il 2013, dopo le Regioni e autonomie locali, si confermano la Scuola (23,75%) e l’Università (22,97%).

Le quote più esigue di dipendenti e di consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi, per quanto concerne l’anno in esame, appartengono al settore della “Ricerca”: rispettivamente l’1,03% e il 2,30% (Prospetto 5).

In relazione alla distribuzione per genere dei dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi, nel 2013 si rileva una lievissima disparità fra i due sessi nell’affidamento degli stessi. (Figura 12)


Figura 12 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere
(Anno 2013, valori percentuali)



Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Settembre 2014)

Se si esaminano le amministrazioni per tipologia istituzionale (Figura 13), si conferma costante la prevalenza della componente maschile tra i dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi in particolar modo per quanto concerne la tipologia “Università” (61,34%), seguita da “Altri enti” (60,75%), dalla “Ricerca” (59,95%) dalle “Regioni e autonomie locali” (56,59%), dalla tipologia “Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali” (56,54%) e dalla “Sanità” (52,83%). La sola eccezione continua ad essere rappresentata dalla “Scuola”, dove il 62,14% degli incarichi è stato affidato alle donne.

Figura 13 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2013, valori percentuali)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

È utile rammentare che anche per l'anno in esame è stato analizzato il fenomeno di genere esclusivamente con riguardo ai dipendenti pubblici che hanno ricevuto incarichi da parte di pubbliche amministrazioni; i dati relativi ai consulenti e collaboratori esterni non sono disponibili a causa della eterogeneità di quest'ultima

categoria di soggetti, presenti in banca dati sotto diverse forme non necessariamente codificabili come persone fisiche.

Con riguardo alla distribuzione degli incarichi in base alla qualifica, preme rilevare che, anche nel 2013, gli incarichi sono stati conferiti per lo più a personale non appartenente alla qualifica dirigenziale o equiparata (81,71%) rispetto a quelli conferiti ai dirigenti o equiparati (18,29%); anche in questo caso il dato non è disponibile per i consulenti e collaboratori esterni, a causa della eterogeneità dei soggetti appartenenti alla categoria (Figura 14).

Figura 14 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica (Anno 2013, valori percentuali)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Anche prendendo in esame le amministrazioni in base alle rispettive tipologie istituzionali, è evidente la prevalenza di personale non dirigenziale incaricato (Figura 15).

Il dato è confermato con particolare riguardo alla "Scuola" (97,01%), all'"Università" (92,36%), alla "Ricerca" (90,73%) e alle "Regioni e autonomie locali" (90,64%).

Per quanto riguarda la “Sanità”, invece, si conferma la tendenza, già evidenziata negli anni scorsi, a conferire un numero di incarichi in misura quasi uguale ai dirigenti o equiparati (53%) e al personale non appartenente a tale qualifica (47%).


Figura 15 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2013, valori percentuali)



Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Settembre 2014)

Partendo dal presupposto che ad un soggetto, indipendentemente dalla qualifica rivestita, può esser conferito più di un incarico, dai dati relativi all’anno oggetto di esame emerge che il 61,45% dei dipendenti ha avuto un solo incarico, il 19,04% ne ha avuti due, il 7,70% ne ha avuti tre, il 4,18% ne ha avuti quattro, il 2,29% ne ha avuti cinque e il 5,34% ne ha avuti più di cinque (il medesimo dato non è disponibile per quanto concerne il personale esterno) (Figura 16).


Figura 16 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti (Anno 2013, valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tra le tipologie istituzionali considerate (Figura 17), le amministrazioni che hanno affidato in misura maggiore più di un incarico a dipendenti, per l'anno in esame, appartengono alla tipologia "Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali" (23,40%), seguite da "Università" (22,69%), "Sanità" (19,42%), "Ricerca" (18,44%), "Scuola" (16,83%), "Regioni ed Autonomie Locali" (16,78%), e, per finire, da "Altri Enti" (16,27%).

Figura 17 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2013, valori percentuali)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

I dipendenti e i consulenti e collaboratori esterni che hanno ricevuto in affidamento incarichi nel 2013, infine, si possono distribuire sulla base della regione geografica in cui è localizzata l'amministrazione conferente, pur tenendo sempre in considerazione il fatto che nel Lazio risiedono la maggior parte delle amministrazioni centrali.

Per quanto riguarda i dipendenti (Figura 18), la maggiore concentrazione di soggetti incaricati è collocata nelle regioni: Lazio (19,48%), Lombardia (10,81%), Veneto (7,97%), Emilia Romagna (7,22%), Sicilia (6,83%), Piemonte (6,48%), Puglia (5,92%) e Campania (5,87%).

Di contro, le amministrazioni localizzate in Abruzzo e Umbria, come negli anni precedenti, hanno registrato un basso numero di dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi e la Basilicata, il Molise e la Valle d'Aosta addirittura hanno registrato percentuali di dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi rispettivamente dell'1,11%, dello 0,60 % e dello 0,33%.

Figura 18 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente (Anno 2013)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Per quanto riguarda il personale esterno (Figura 19) si conferma il dato rilevato negli anni precedenti, ossia che la maggior parte dei consulenti e collaboratori esterni ha ricevuto l'incarico da amministrazioni localizzate in Lombardia (16,52% del totale del personale incaricato); seguono quelle localizzate nel Lazio (14,78%), in Veneto (8,60%), in Emilia-Romagna (8,42%) e in Toscana (7,32 %). Per quanto concerne le altre regioni, si distinguono, per rilevanza nel numero di incarichi attribuiti, le amministrazioni della Puglia (5,96%), del Trentino-Alto Adige (5,18%), del Piemonte (4,96%), della Campania (4,94%) e della Sicilia (4,93%).

Le amministrazioni localizzate in Abruzzo (1,90%) e Umbria (1,52%) hanno registrato il numero più basso di consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi, analogamente a quanto osservato per gli incarichi conferiti a dipendenti, mentre la Basilicata (0,71%), il Molise (0,66%), e la Valle d'Aosta (0,34%) hanno confermato dati inferiori all'1% di consulenti e collaboratori esterni incaricati.

Figura 19 – Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente (Anno 2013)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

6. Gli incarichi conferiti e liquidati

Con riferimento all'anno 2013, si evidenzia una rilevante inversione di tendenza da parte delle amministrazioni, che hanno conferito più incarichi a dipendenti (328.513) rispetto a consulenti e collaboratori esterni (266.771), come si evince dal Prospetto 6.

Bisogna ricordare che, nel corso dell'anno, uno stesso dipendente o consulente può ricevere più di un incarico.

Per quanto concerne sia i dipendenti che i consulenti, non si evidenziano sostanziali differenze rispetto al 2012: infatti, in media, si contano 2,06 incarichi per dipendente (a fronte di 1,90 registrato l'anno precedente) e 1,74 incarichi per consulente o collaboratore esterno (contro l'1,75 del 2012).

La prevalenza del numero di incarichi conferiti a dipendenti, osservata a livello complessivo, evidenzia comunque qualche eccezione con riferimento ad alcune tipologie istituzionali.

Per le amministrazioni incluse nella tipologia "Regioni e autonomie locali", il numero di incarichi conferiti a consulenti o collaboratori esterni, sebbene in diminuzione rispetto allo scorso anno, è stato pari a 88.257 contro 56.947 incarichi conferiti a dipendenti; analogamente è avvenuto per l'"Università", dove è stato conferito un maggior numero di incarichi a personale esterno piuttosto che a dipendenti (60.311 contro 47.464) e per le amministrazioni appartenenti alla tipologia "Altri Enti" (8.807 contro 3.926).

Al contrario, per le amministrazioni appartenenti alla tipologia "Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali" si è confermata la tendenza, già evidenziata negli anni precedenti, a conferire un maggior numero di incarichi a dipendenti piuttosto che a personale esterno (54.848 contro 12.717).

Analogamente è avvenuto nella "Sanità", dove sono stati conferiti 86.395 incarichi a dipendenti e 31.758 a consulenti o collaboratori esterni, e nella "Scuola", ove ugualmente si è registrato un numero di incarichi superiore per i dipendenti (75.731 contro 60.110).

Prospetto 6 – Incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2013, valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Incarichi conferiti a dipendenti		Incarichi conferiti a Consulenti e	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	54.848	16,70%	12.717	4,77%
Ricerca	3.202	0,97%	4.811	1,80%
Regioni, autonomie locali	56.947	17,33%	88.257	33,08%
Scuola	75.731	23,05%	60.110	22,53%
Sanità	86.395	26,30%	31.758	11,90%
Università	47.464	14,45%	60.311	22,61%
Altri Enti	3.926	1,20%	8.807	3,30%
Totale	328.513	100,00%	266.771	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Per quanto concerne il numero di incarichi liquidati dalle amministrazioni nel corso del 2013, si conferma un dato in diminuzione rispetto agli anni precedenti, sia con riferimento ai dipendenti (162.379 rispetto a 169.352 del 2012 e a 237.596 del 2011), sia ai consulenti e collaboratori esterni (191.931 rispetto a 207.372 del 2012 e a 283.180 del 2011) (Prospetto 7).

In media, si contano 1,74 incarichi liquidati per dipendente e 1,63 incarichi liquidati per consulente o collaboratore esterno.

Analogamente a quanto osservato in relazione ai soggetti incaricati, anche le distribuzioni relative agli incarichi liquidati ricalcano piuttosto fedelmente quelle relative agli incarichi conferiti.

Prospetto 7 - Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2013, valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Incarichi liquidati a dipendenti		Incarichi liquidati a Consulenti e	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	27.424	16,89%	8.530	4,44%
Ricerca	1.227	0,76%	3.747	1,95%
Regioni, autonomie locali	30.388	18,71%	59.106	30,80%
Scuola	45.252	27,87%	49.936	26,02%
Sanità	38.096	23,46%	25.823	13,45%
Università	18.331	11,29%	37.106	19,33%
Altri Enti	1.661	1,02%	7.683	4,00%
Totale	162.379	100,00%	191.931	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

7. Il valore degli incarichi liquidati

Nel corso del 2013 le amministrazioni hanno liquidato compensi per incarichi a consulenti e collaboratori esterni per un totale di 737.879.446,55 euro (contro 825.620.327,00 euro del 2012 e 1.292.836.918,89 euro del 2011), mentre una cifra nettamente inferiore, pari a 206.770.622,14 euro (contro 230.076.843,93 euro del 2012 e 349 milioni di euro del 2011), ha riguardato i compensi liquidati in favore dei dipendenti (Prospetto 8).

I compensi liquidati sono diminuiti rispetto agli anni precedenti in entrambi i suddetti casi.

In media, sono stati liquidati 1.273,38 euro per dipendente (a fronte di 1.358,57 euro e 1.466,72 euro liquidati rispettivamente nel 2012 e nel 2011, con una variazione sostanziale del - 6,27%, rispetto allo scorso anno, cui va aggiunta una ulteriore variazione del -7,37% rispetto al 2011) e 3.844,50 euro per consulente o collaboratore esterno (a fronte di 3.981,35 euro e 4.565,42 euro liquidati rispettivamente nel 2012 e nel 2011, con una variazione del -3,44% rispetto al 2012, cui va aggiunta una ulteriore variazione del -12,79% rispetto al 2011).

Per quanto concerne l'anno in esame, una cospicua parte (30,68%) di tutti i compensi destinati al pagamento di consulenti e collaboratori esterni sono stati liquidati dalle amministrazioni appartenenti alla "Sanità" (oltre 226 milioni di euro) che hanno erogato, altresì, in favore dei dipendenti compensi per oltre 42 milioni di euro (20,32% del totale).

Prendendo in esame i compensi liquidati ai dipendenti, si evidenzia che le amministrazioni appartenenti alla tipologia "Regioni e autonomie locali" hanno liquidato il 22,69% del totale dei compensi, la "Scuola" il 21,80%, l'"Università" il 19,11% e le amministrazioni appartenenti alla tipologia "Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali" l'11,72% degli stessi.

Per consulenti e collaboratori esterni, una rilevante parte dei compensi (il 30,17% del totale) è stato liquidato dalle amministrazioni appartenenti alla tipologia "Regioni e autonomie locali", seguita dall'"Università" con il 13% del totale.

Prospetto 8 - Compensi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2013, valori assoluti e percentuali)


Tipologie Istituzionali	Compensi liquidati a dipendenti		Compensi liquidati a Consulenti e	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	24.229.692,90	11,72%	38.140.968,83	5,17%
Ricerca	3.174.958,60	1,54%	22.111.054,10	3,00%
Regioni, autonomie locali	46.925.476,66	22,69%	222.615.186,35	30,17%
Scuola	45.076.730,17	21,80%	70.307.690,18	9,53%
Sanità	42.006.189,56	20,32%	226.397.838,28	30,68%
Università	39.503.996,33	19,11%	95.943.732,82	13,00%
Altri Enti	5.853.577,93	2,83%	62.362.955,99	8,45%
Totale	206.770.622,14	100,00%	737.879.446,55	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Con riferimento al valore dei compensi liquidati dalle amministrazioni si conferma, anche per l'anno in esame, quanto detto negli scorsi anni.

La maggioranza degli incarichi liquidati a dipendenti (55,47%) continua a rientrare nella classe di importi più bassa, fino a 500 euro; mentre, come già avvenuto in precedenza, il maggior numero di incarichi affidati a consulenti o collaboratori esterni (37,87%) rientra nella classe di importo compresa tra 501 e 2.500 euro (Figura 20).

Figura 20 – Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per classe di importo in euro (Anno 2013, valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Esaminando, poi, gli incarichi liquidati con importi superiori ai 10.000 euro, si può notare che il 4,79% degli stessi sono liquidati a consulenti e collaboratori esterni, mentre lo 0,91% ai dipendenti.

Medesima osservazione deve farsi relativamente agli incarichi di importo superiore ai 15.000 euro che hanno riguardato il 9,04% dei consulenti e collaboratori esterni e lo 0,91% dei dipendenti.

Il dettaglio offerto dalla distinzione per tipologie istituzionali (Prospetto 9) mostra che le amministrazioni incluse nella “Scuola” sono quelle che registrano la quota più elevata di incarichi liquidati a dipendenti con importi fino a 500 euro (25,63% di tutti gli incarichi affidati a dipendenti nel 2013), seguiti dalla “Sanità” (24%), dai “Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali” (23,82%), dalle “Regioni ed autonomie locali” (17,15%) e dalle “Università” (8,01%).

Prospetto 9 - Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per classe di importo in euro e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2013, valori percentuali)

Tipologie Istituzionali	Classi di Importo in Euro						Numero incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
	Dipendenti						
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	23,82%	7,95%	8,39%	9,23%	10,52%	13,34%	27.424
Ricerca	0,43%	0,92%	1,82%	1,61%	2,44%	2,76%	1.227
Regioni, autonomie locali	17,15%	18,41%	26,08%	30,37%	31,14%	25,88%	30.388
Scuola	25,63%	34,08%	24,32%	16,45%	12,69%	9,64%	45.252
Sanità	24,00%	24,86%	16,55%	15,65%	17,64%	17,18%	38.096
Università	8,01%	12,97%	21,50%	24,62%	22,86%	25,20%	18.331
Altri Enti	0,96%	0,80%	1,33%	2,07%	2,71%	6,00%	1.661
Totale	55,47%	33,52%	6,51%	2,68%	0,91%	0,91%	162.379
	Consulenti						
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	4,02%	3,67%	4,53%	5,89%	8,36%	5,23%	8.530
Ricerca	2,10%	0,99%	1,64%	2,35%	3,09%	5,00%	3.747
Regioni, autonomie locali	26,61%	29,70%	38,06%	38,66%	30,80%	28,85%	59.106
Scuola	33,04%	35,83%	19,03%	8,86%	8,10%	1,80%	49.936
Sanità	8,76%	6,18%	12,79%	23,49%	32,71%	38,01%	25.823
Università	21,78%	20,80%	20,46%	16,33%	11,75%	11,60%	37.106
Altri Enti	3,70%	2,83%	3,49%	4,42%	5,19%	9,50%	7.683
Totale	25,96%	37,87%	13,17%	9,17%	4,79%	9,04%	191.931

Al contrario, gli incarichi liquidati a dipendenti con somme fino a 500 euro da parte delle istituzioni che operano nella Ricerca e negli Altri Enti rappresentano, rispettivamente, solo lo 0,43% e lo 0,96% di tutti gli incarichi liquidati con riferimento alla suddetta classe di importo.

Il maggior numero di incarichi appartenenti alla classe di importo oltre i 15.000 euro, invece, sono liquidati dalle Regioni e autonomie locali (25,88%) e dalla Università (25,20%).

Per quanto riguarda, invece, la liquidazione di incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni che, come si è già detto, rientrano più frequentemente nelle classi di importo più elevate, si osserva che le tipologie istituzionali che presentano incarichi liquidati rientranti nella classe di importo fino a 500 euro sono le istituzioni della Scuola con il 33,04%, delle Regioni e autonomie locali con il 26,61%, seguite dalla Università con il 21,78%, e dalla Sanità con l'8,76% del totale degli incarichi relativi alla classe di importo in esame.

Di contro, sempre prendendo in esame la classe di importo fino a 500 euro, solo il 3,70% degli incarichi liquidati a consulenti e collaboratori esterni appartiene alla tipologia Altri Enti e il 2,10% si riferisce alle istituzioni che operano nella Ricerca.

Il maggior numero di incarichi appartenenti alla classe di importo oltre 15.000 euro, invece, sono liquidati dalla Sanità (38,01%) e dalle Regioni e autonomie locali (28,85%).

PAGINA BIANCA

APPENDICE

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

PAGINA BIANCA

DIPENDENTI 2012

Tabella 1 - Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti ai propri dipendenti

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato incarichi		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	numero	%	numero	%	numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	2	0,02%	2	0,03%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
ENTI DI VIGILANZA	3	0,03%	3	0,04%	0	0,00%
ENTIL EX ART. 70 D.LGS. 166/2001	2	0,02%	2	0,03%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	327	3,18%	59	0,83%	268	8,39%
FORZE ARMATE	2	0,02%	2	0,03%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	220	2,14%	107	1,51%	113	3,54%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	16	0,16%	15	0,21%	1	0,03%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	96	0,93%	52	0,73%	4	0,13%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	26	0,25%	23	0,32%	3	0,09%
MAGISTRATURA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
MINISTRI	536	5,24%	331	4,67%	207	6,48%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PROVINCE AUTONOME	267	2,60%	200	2,82%	67	2,10%
REGIONI A STATUTO SPECIALE	244	2,37%	142	2,01%	102	3,19%
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	4.519	43,98%	2.894	40,86%	1.625	50,89%
SCUOLA	3.890	38,91%	2.935	41,44%	755	23,65%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	241	2,35%	231	3,26%	10	0,31%
UNIVERSITA'	120	1,17%	82	1,16%	38	1,19%
TOTALE GENERALE	10.275	100,00%	7.062	100,00%	3.193	100,00%

Tabella 3 - I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti (Distribuzione in base alla qualifica)

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi				Incarichi conferiti				Incarichi liquidati				Compensi liquidati			
	Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti	
	TOTALE	Non dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	TOTALE	Non dirigenti
AGENZIE FISCALI MONOPOLI DI STATO	559	2.748	3.307	96	945	1.011	927	5.903	6.830	1.592	1.707	1.707	71.956	1.406.885	1.478.840,94					
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	81	457	545	79	366	447	272	1.089	1.361	856	1.074	253.763	617.144	870.806,57						
ENTI DI VIGILANZA	32	67	99	13	37	50	54	100	154	48	69	20.190	96.340	119.529,51						
ENTI EX ART 70 D.LGS. 169/2001	6	70	76	1	37	38	12	104	118	55	55	4.008	91.075	95.082,07						
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	180	704	884	125	479	604	989	1.902	2.571	492	1.467	1.922.244	2.874.331	4.796.574,63						
FORZE ARMATE	21	66	117	17	76	82	27	111	138	88	109	29.795	93.489	123.273,78						
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	16	78	94	14	75	88	17	100	117	87	112	94.481	257.450	351.931,37						
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	84	437	521	71	288	357	142	1.242	1.384	104	723	397.793	959.256	1.356.039,57						
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	48	270	318	35	233	268	88	378	466	65	390	114.936	347.317	3.586.074,94						
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	12	1.074	1.086	12	961	973	12	1.815	1.827	12	1.922	1.597	68.296	3.621.604	3.689.899,09					
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	96	1.293	1.389	46	744	790	196	2.100	2.296	76	1.189	1.75.413	2.414.944	2.639.356,97						
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
MINISTRI	1.025	8.600	9.625	606	6.593	7.199	2.025	23.217	25.242	1.087	18.946	19.433	3.594.091	12.475.143	16.059.233,87					
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	20	37	57	20	32	52	34	93	127	31	62	154.919	90.349	245.267,29						
PROVINCE AUTONOME	258	2.170	2.428	187	1.817	2.004	508	3.590	4.066	332	2.514	3.246	451.907	3.413.178	3.865.084,70					
REGIONI A STATUTO SPECIALE	213	1.566	1.799	99	1.170	1.268	394	2.823	3.217	192	2.034	2.186	877.520	2.524.787	3.402.307,79					
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	1.971	21.743	23.714	1.134	15.861	16.995	3.661	40.056	43.719	1.800	25.313	27.113	6.274.198	41.832.148	48.106.347,15					
SCUOLA	1.127	40.212	41.339	922	32.314	33.236	2.196	61.110	63.309	1.600	46.426	48.116	2.147.578	48.160.281	50.307.868,43					
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17.466	16.034	33.500	12.479	11.562	24.041	38.358	32.033	70.391	22.875	19.803	42.778	32.527.728	19.464.183	51.991.911,13					
UNIVERSITA'	888	16.606	17.507	472	9.999	10.471	1.350	33.833	34.883	617	17.205	17.822	2.391.110	94.637.204	37.028.314,04					
TOTALE GENERALE	24.122	114.285	138.407	16.397	83.568	99.885	51.245	211.091	228.136	29.755	138.827	169.352	51.561.907	178.511.937	230.076.843,93					

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 4 - I dipendenti pubblici e gli incarichi, contenuti e liquidati, e i componenti corrisposti
Distribuzione in base alla regione d'appartenenza dell'amministrazione contenente e alla qualifica

REGIONE	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi			Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi			Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Componenti liquidati		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
ABRUZZO	713	2.095	2.808	545	1.795	2.340	1.191	3.054	4.245	728	2.371	3.099	2.092.971	3.890.676	5.973.647
BASILICATA	448	1.156	1.603	374	900	1.274	891	1.938	2.729	700	1.285	1.985	1.522.289	1.702.550	3.224.819
CALABRIA	382	3.577	3.959	209	2.658	2.867	677	6.947	6.724	309	4.395	4.704	615.753	4.992.717	5.608.470
CAMPANIA	879	8.039	8.918	507	4.911	5.418	1.492	14.837	16.329	784	7.656	8.440	1.655.293	9.712.919	11.268.211
EMILIA-ROMAGNA	2.015	8.889	10.904	1.482	5.815	7.297	4.205	17.284	21.489	2.618	9.594	12.122	2.965.707	10.088.033	13.053.739
FRULLI-VENEZIA GIULIA	746	3.437	4.183	408	2.105	2.513	1.646	6.941	8.597	778	3.379	4.157	1.069.593	3.665.372	4.734.965
LAZIO	3.550	21.673	25.223	1.946	14.862	16.808	7.467	48.590	56.047	3.703	32.149	35.852	9.492.247	37.875.701	47.367.948
LIGURIA	985	2.416	3.391	746	2.006	2.752	1.958	3.860	5.818	1.189	2.959	4.148	1.572.223	3.513.631	5.085.853
LOMBARDIA	3.114	11.692	14.806	2.423	9.204	11.627	7.480	20.382	27.862	4.597	13.727	18.314	6.497.040	21.792.255	28.289.295
MARCHE	556	3.237	3.793	417	2.486	2.903	1.176	5.455	6.631	721	3.774	4.495	1.070.658	5.043.623	6.114.281
MOLISE *	348	849	1.197	348	759	1.107	445	1.160	1.605	423	990	1.413	1.558.386	1.236.629	2.794.994
PIEMONTE	2.028	7.881	9.919	1.365	6.316	7.681	4.009	13.961	17.970	2.232	10.475	12.707	2.926.926	15.969.284	18.896.191
PUGLIA	1.294	6.866	8.160	898	5.028	5.926	3.178	11.628	14.806	2.019	7.613	9.632	5.448.710	11.103.564	16.552.274
SARDEGNA	782	4.202	4.984	500	3.256	3.756	1.219	6.934	8.153	678	5.069	5.746	1.880.583	6.875.616	8.756.198
SICILIA	1.012	9.181	10.193	606	6.469	7.074	2.193	15.622	17.805	1.150	10.156	11.314	1.885.619	11.852.366	13.737.984
TOSCANA	1.966	6.300	8.266	1.128	4.845	5.973	4.025	10.852	14.877	1.844	7.504	9.348	3.190.549	9.317.961	12.508.509
TRENTINO-ALTO ADIGE	512	3.090	3.602	382	2.379	2.961	1.021	5.862	6.883	649	4.614	5.263	753.496	6.746.111	7.499.607
UMBRIA	415	1.354	1.769	289	903	1.162	830	2.972	3.702	422	1.739	2.161	775.198	1.833.420	2.608.618
VALLE D'AOSTA	67	216	283	49	160	209	95	300	395	67	213	290	59.861	423.767	483.629
VENETO	2.456	7.990	10.446	1.899	6.438	8.337	6.057	13.822	19.679	4.116	10.056	14.172	4.639.847	10.899.764	15.539.611
TOTALE GENERALE	24.258	114.149	138.407	16.490	83.965	99.995	51.245	211.991	282.338	29.725	139.627	199.352	51.561.906,51	178.514.537,32	230.076.943,93

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 5 - Distribuzione degli incarichi conferiti per tipologia del soggetto conferente

Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI CONFERITI											
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					DA SOGGETTI PRIVATI					TOTALE	
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	879	4.761	5.640	48	1.142	1.190	927	5.903	6.830			
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	138	601	739	134	488	622	272	1.089	1.361			
ENTI DI VIGILANZA	26	59	85	28	41	69	54	100	154			
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	10	90	100	2	14	16	12	104	116			
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	241	640	881	728	962	1.690	969	1.602	2.571			
FORZE ARMATE	8	32	40	19	79	98	27	111	138			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	14	71	85	3	29	32	17	100	117			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	108	1.068	1.176	34	174	208	142	1.242	1.384			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	36	81	117	52	297	349	88	378	466			
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	10	1.292	1.302	2	523	525	12	1.815	1.827			
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	121	1.383	1.504	75	717	792	196	2.100	2.296			
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MINISTERI	1.886	10.720	12.606	139	12.497	12.636	2.025	23.217	25.242			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	10	48	58	24	45	69	34	93	127			
PROVINCE AUTONOME	360	2.440	2.800	148	1.140	1.288	508	3.580	4.088			
REGIONI A STATUTO SPECIALE	330	1.879	2.209	64	944	1.008	394	2.823	3.217			
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	2.909	28.406	31.315	752	11.652	12.404	3.661	40.058	43.719			
SCUOLA	2.115	56.177	58.292	84	4.933	5.017	2.199	61.110	63.309			
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.918	19.861	38.779	19.440	12.172	31.612	38.358	32.033	70.391			
UNIVERSITA'	843	26.358	27.201	507	7.275	7.782	1.350	33.633	34.983			
TOTALE GENERALE	28.962	155.967	184.929	22.283	55.124	77.407	51.245	211.091	262.336			

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 6 - Distribuzione degli incarichi liquidati per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI LIQUIDATI									
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE	
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	87	1.006	1.093		28	586	614	115	1.592	1.707
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	116	511	627		102	345	447	218	856	1.074
ENTI DI VIGILANZA	10	30	40		11	18	29	21	48	69
ENTI EX ART.70 D. LGS. 165/2001	2	49	51		0	4	4	2	53	55
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	111	329	440		381	646	1.027	492	975	1.467
FORZE ARMATE	6	28	34		15	60	75	21	88	109
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	12	68	80		3	29	32	15	97	112
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	74	599	673		30	124	154	104	723	827
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	27	68	95		38	257	295	65	325	390
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	10	1.166	1.176		2	409	411	12	1.575	1.587
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	58	792	850		18	300	318	76	1.092	1.168
MAGISTRATURA	0	0	0		0	0	0	0	0	0
MINISTRI	994	7.219	8.213		93	11.127	11.220	1.087	18.346	19.433
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	9	20	29		22	42	64	31	62	93
PROVINCE AUTONOME	242	2.071	2.313		90	843	933	332	2.914	3.246
REGIONI A STATUTO SPECIALE	118	1.363	1.481		34	671	705	152	2.034	2.186
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	1.406	18.858	20.264		394	6.456	6.850	1.800	25.314	27.114
SCUOLA	1.631	42.723	44.354		59	3.702	3.761	1.690	46.425	48.115
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	12.070	12.993	25.063		10.805	6.910	17.715	22.875	19.903	42.778
UNIVERSITA'	408	14.409	14.817		209	2.796	3.005	617	17.205	17.822
TOTALE GENERALE	17.391	104.302	121.693		12.334	35.325	47.659	29.725	139.627	169.352

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 7 - Distribuzione dei compensi corrisposti per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	COMPENSI LIQUIDATI											
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						DA SOGGETTI PRIVATI					
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	54.151	765.729	819.880	17.806	641.155	658.961	71.956	1.406.885	1.478.841			
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	139.977	392.734	532.711	113.786	224.410	338.196	253.763	617.144	870.907			
ENTI DI VIGILANZA	6.453	70.827	77.280	13.737	28.513	42.250	20.190	99.340	119.530			
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	4.008	84.617	88.624	0	6.458	6.458	4.008	91.075	95.082			
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	405.103	632.668	1.038.772	1.516.140	2.241.662	3.757.803	1.922.244	2.874.331	4.796.575			
FORZE ARMATE	2.075	25.418	27.493	27.710	68.071	95.781	29.785	93.489	123.274			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	81.270	194.844	276.114	13.211	62.607	75.818	94.481	257.450	351.931			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	248.379	637.284	885.663	149.404	330.973	480.377	397.783	968.256	1.366.040			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	84.978	68.745	153.723	29.960	3.404.392	3.434.352	114.938	3.473.137	3.588.075			
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	55.215	2.000.676	2.055.891	13.081	1.620.927	1.634.008	68.296	3.621.604	3.689.899			
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	79.379	1.242.289	1.321.678	96.034	1.172.645	1.268.679	175.413	2.414.944	2.590.357			
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MINISTRI	3.355.626	7.343.334	10.698.960	228.465	5.131.809	5.360.274	3.584.091	12.475.143	16.059.234			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	37.761	18.499	56.260	117.158	71.850	189.007	154.919	90.349	245.267			
PROVINCE AUTONOME	331.643	2.174.252	2.505.895	120.264	1.238.925	1.359.189	451.907	3.413.178	3.865.085			
REGIONI A STATUTO SPECIALE	533.312	1.909.597	2.542.909	244.208	615.190	859.399	877.520	2.524.787	3.402.308			
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	4.861.684	33.294.084	38.155.778	1.412.513	8.538.056	9.950.569	6.274.198	41.832.149	48.106.347			
SCUOLA	1.877.300	41.199.472	43.076.772	270.278	6.960.819	7.231.096	2.147.578	48.180.291	50.307.888			
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.377.531	13.456.120	31.833.651	14.150.197	6.008.463	20.158.260	32.527.728	19.464.183	51.991.911			
UNIVERSITA'	906.349	22.986.083	23.892.431	1.484.761	11.651.122	13.135.883	2.391.110	34.637.204	37.028.314			
TOTALE GENERALE	31.543.194,02	128.497.290,03	160.040.484,05	20.018.712,59	50.017.647,29	70.036.359,88	51.561.906,61	178.514.937,32	230.076.843,93			

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 8 - I dipendenti, incarichi e compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2012

COMPARTO	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2012	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2012	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2012	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2012	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2012	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2012
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.011	30.023	1.707	3.347	1.478.841	42.611.218
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	447	10.113	1.074	1.250	870.907	13.045.968
ENTI DI VIGILANZA	50	590	69	65	119.530	846.487
ENTI EX ART.70 D.L.GS. 165/2001	38	6.602	55	46	95.082	1.639.348
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	604	19.354	1.467	2.011	4.796.575	72.826.142
FORZE ARMATE	92	2.165	109	125	123.274	4.520.789
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	89	1.044	112	125	351.931	2.202.187
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	357	50.435	827	1.204	1.366.040	24.311.934
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	268	2.898	390	725	3.588.075	23.867.371
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	973	6.853	1.587	1.389	3.689.899	22.538.899
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	790	22.278	1.168	1.991	2.590.357	45.172.603
MAGISTRATURA	0	5.918	0	0	0	5.221.539
MINISTERI	7.199	390.923	19.433	20.294	16.059.234	504.973.330
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	52	2.583	93	99	245.267	7.579.370
PROVINCE AUTONOME	2.004	39.027	3.246	4.422	3.865.085	55.929.761
REGIONI A STATUTO SPECIALE	1.268	37.293	2.186	1.813	3.402.308	44.086.299
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	16.995	684.701	27.113	39.725	48.106.347	1.282.280.863
SCUOLA	33.236	683.357	48.116	60.191	50.307.868	663.684.906
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	24.041	650.124	42.778	57.084	51.991.911	747.954.756
UNIVERSITA'	10.471	448.882	17.822	31.275	37.028.314	1.042.325.312
TOTALE GENERALE	99.985	3.105.163	169.352	227.181	230.076.843,93	4.607.619.082,10

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (Novembre 2013)

Tabella 9 - Distribuzione dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi loro conferiti e per comparto

COMPARTO	Numero incarichi conferiti per dipendente					Numero dipendenti incaricati	
	1 incarico	2 incarichi	3 incarichi	4 incarichi	5 incarichi		più di 5 incarichi
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	830	1.300	157	462	59	499	3.307
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	289	95	44	37	28	52	545
ENTI DI VIGILANZA	68	20	5	3	1	2	99
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	49	21	6	2	0	0	78
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	538	151	51	40	13	91	884
FORZE ARMATE	102	12	2	1	0	0	117
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	84	9	0	0	0	1	94
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	342	91	29	19	7	33	521
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	243	41	19	6	6	3	318
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	741	190	73	31	20	31	1.086
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	945	253	87	51	19	34	1.389
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERI	5.243	1.962	775	442	293	910	9.625
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	23	13	9	9	3	0	57
PROVINCE AUTONOME	1.673	393	172	84	34	72	2.428
REGIONI A STATUTO SPECIALE	1.247	284	90	48	65	65	1.799
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	15.998	4.638	1.315	549	366	849	23.715
SCUOLA	30.224	6.590	2.156	1.054	500	815	41.339
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.972	6.085	2.468	1.338	746	1.891	33.500
UNIVERSITA'	10.633	3.633	1.484	708	347	701	17.506
TOTALE GENERALE	90.244	25.781	8.942	4.884	2.507	6.049	138.407

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (Novembre 2013)

Tabella 10 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.205	403	50	32	11	6	1.707
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	595	421	44	11	2	1	1.074
ENTI DI VIGILANZA	34	15	14	5	1	0	69
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	44	7	1	1	1	1	55
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	753	433	123	79	26	53	1.467
FORZE ARMATE	58	35	12	3	1	0	109
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	40	43	9	11	3	6	112
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	476	267	34	14	11	25	827
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	126	127	45	32	20	40	390
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	508	710	228	90	25	26	1.587
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	418	464	172	59	24	31	1.168
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERI	15.717	2.536	552	306	117	205	19.433
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	28	50	4	8	0	3	93
PROVINCE AUTONOME	1.601	1.263	255	94	20	13	3.246
REGIONI A STATUTO SPECIALE	1.237	638	154	94	25	38	2.186
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	14.386	7.967	2.466	1.338	506	445	27.107
SCUOLA	22.337	21.795	2.989	702	134	149	48.116
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	24.219	14.886	2.004	915	348	412	42.784
UNIVERSITA'	7.323	7.013	1.928	931	300	327	17.822
TOTALE GENERALE	91.105	59.073	11.094	4.725	1.574	1.781	169.352

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 11 - Distribuzione dei dipendenti cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale dipendenti cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	632	295	39	28	11	6	1.011
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	227	189	20	8	2	1	447
ENTI DI VIGILANZA	21	11	12	5	1	0	50
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	29	5	1	1	1	1	38
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	254	194	65	35	18	38	604
FORZE ARMATE	47	29	12	3	1	0	92
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	26	35	9	11	3	5	89
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	146	146	23	10	10	22	357
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	83	90	32	18	14	31	268
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	306	433	136	64	18	16	973
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	271	301	127	46	19	26	790
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERI	5.197	1.189	342	195	99	177	7.199
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	17	23	4	6	0	2	52
PROVINCE AUTONOME	928	807	181	63	16	9	2.004
REGIONI A STATUTO SPECIALE	626	398	107	86	18	33	1.268
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	7.695	5.597	1.888	1.057	419	339	16.995
SCUOLA	14.331	15.809	2.317	549	101	129	33.236
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	13.627	7.967	1.272	619	255	301	24.041
UNIVERSITA'	4.044	4.167	1.204	601	221	234	10.471
TOTALE GENERALE	48.507	37.685	7.791	3.405	1.227	1.370	99.985

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 12 - Distribuzione degli incarichi con titoli ai dipendenti pubblici per tipologia d'incarico e per comparto

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissioni	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	14	7	26	2	44	2.363	973	172	12	4	3.213	6.830
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	5	1	1	0	0	915	281	40	0	0	118	1.361
ENTI DI VIGILANZA	0	0	3	0	0	131	2	2	0	0	16	154
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	0	0	0	2	22	82	0	0	0	10	116
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	2	17	44	2	6	558	191	807	1	3	862	2.571
FORZE ARMATE	0	0	1	0	0	30	45	5	0	2	55	138
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	4	0	1	0	30	7	16	1	0	56	117
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	1	3	4	2	1	475	97	714	0	6	85	1.394
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0	1	25	1	0	92	7	32	0	0	308	468
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0	2	20	0	8	590	27	34	1	4	1.141	1.827
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0	3	30	6	10	1.044	235	238	0	8	722	2.295
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTRI	1.250	426	38	66	287	2.289	6.232	921	281	26	13.423	25.242
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	0	0	1	0	109	4	0	0	0	13	127
PROVINCE AUTONOME	1	52	96	5	19	1.682	514	190	1	25	1.543	4.088
REGIONI A STATUTO SPECIALE	6	242	23	9	36	358	902	138	23	140	1.340	3.217
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	97	3.294	217	67	249	5.418	10.901	4.264	77	3.783	15.778	43.719
SCUOLA	13	894	55	4	466	25.036	2.911	2.122	31	319	31.448	65.309
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	14	105	83	7	76	36.392	11.143	4.246	59	90	18.174	70.391
UNIVERSITA'	37	76	288	45	42	19.769	4.377	2.214	4	62	8.070	34.983
TOTALE GENERALE	1.440	5.117	913	218	1.246	97.392	38.531	16.171	481	4.454	96.387	263.336

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 13 - Gli importi complessivamente liquidati ai dipendenti pubblici - distribuzione per tipologie d'incarico e per comparto (euro)

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilavazioni sindacali	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	6.157,50	645,55	66.871,42	4.200,00	79.872,08	379.769,93	165.717,09	102.091,37	2.800,00	3.281,90	667.434,11	1.478.840,94
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	1.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	602.893,37	79.736,43	48.670,73	0,00	0,00	138.592,44	870.906,57
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.459,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	59.840,51	119.529,51
ENTEXART70.D.LGS. 165/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,84	11.985,89	13.535,18	0,00	0,00	0,00	56.300,16	95.082,07
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.195,50	72.793,41	501.770,96	3.000,00	15.659,00	302.749,51	182.987,20	2.112.207,06	0,00	5.164,20	1.599.045,89	4.796.574,63
FORZE ARMATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.048,18	20.338,97	8.259,00	0,00	0,00	69.628,63	123.273,78
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0,00	21.817,74	0,00	2.760,00	0,00	20.298,19	28.111,23	13.420,44	27.587,00	0,00	237.945,77	351.931,37
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	2.379,00	0,00	3.613,95	0,00	0,00	219.570,33	471.658,79	558.845,90	0,00	1.574,06	310.397,60	1.386.039,67
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0,00	4.644,19	24.285,62	1.492,37	0,00	59.766,15	6.801,92	77.541,62	0,00	0,00	3.413.453,07	3.599.074,94
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0,00	10.600,00	28.702,00	0,00	11.655,00	1.137.211,64	11.293,24	181.383,04	1.500,00	4.517,25	2.303.036,92	3.689.899,09
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	16.221,90	49.746,30	23.402,61	4.851,38	751.917,63	91.235,08	662.420,09	0,00	6.668,37	983.903,61	2.590.368,97
MAGISTRATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTRI	281.205,47	378.469,99	113.902,09	103.666,29	457.144,52	1.541.874,07	3.807.189,66	1.050.782,35	407.963,15	40.610,10	7.876.417,19	16.059.233,87
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	0,00	0,00	45.214,00	0,00	91.376,33	25.296,66	0,00	0,00	0,00	83.380,30	245.267,29
PROVINCE AUTONOME	654,00	59.692,28	120.611,54	24.127,00	19.640,43	1.347.198,61	218.924,09	320.447,65	144,84	34.354,27	1.719.290,01	3.685.084,70
REGIONI A STATUTO SPECIALE	629,67	91.038,78	118.491,99	36.273,05	82.657,71	258.361,81	220.631,49	239.056,46	1.313,21	247.747,42	2.106.106,80	3.402.307,79
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	191.673,16	2.365.896,47	863.982,21	221.810,03	636.698,98	2.866.785,66	2.544.277,26	7.740.515,96	96.880,05	5.755.573,85	24.942.255,00	48.106.348,63
SCUOLA	48.634,64	965.029,50	475.251,43	3.217,47	610.014,06	22.569.473,87	911.759,91	2.697.813,98	15.823,82	164.772,21	21.915.077,54	50.307.868,43
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	70.520,70	112.631,99	404.238,24	25.688,24	38.071,74	15.108.936,00	8.988.642,82	5.348.522,94	54.889,23	133.088,76	21.707.207,00	51.981.906,66
UNIVERSITA'	44.341,25	135.907,58	1.215.588,29	368.987,79	63.515,59	15.481.972,55	1.767.279,00	4.957.657,19	2.509,87	65.794,70	12.794.872,24	37.028.314,04
TOTALE GENERALE	949.405,99	4.115.389,39	4.987.055,24	883.828,85	2.033.019,32	62.854.066,72	19.567.774,95	25.957.635,38	551.421,47	6.443.127,09	102.894.184,98	230.078.843,93

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2012

Tabella 1 - Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	numero	%	numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	8	0,05%	1	0,01%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0,00%	0	0,00%
ENTI DI VIGILANZA	5	0,03%	2	0,01%
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	4	0,02%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	597	3,59%	135	0,81%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	1	0,01%	14	0,08%
FORZE ARMATE	0	0,00%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	15	0,09%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	25	0,15%	3	0,02%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	103	0,62%	8	0,05%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	49	0,29%	5	0,03%
MINISTERI	573	3,44%	389	2,34%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	15	0,09%	5	0,03%
PROVINCE AUTONOME	452	2,72%	47	0,28%
REGIONI A STATUTO SPECIALE	391	2,35%	59	0,35%
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	7.602	45,69%	1.979	11,89%
SCUOLA	5.956	35,80%	921	5,54%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	464	2,79%	43	0,26%
UNIVERSITA'	379	2,28%	121	0,73%
TOTALE GENERALE	16.639	100,00%	3.732	22,43%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 2 - I soggetti esterni (collaboratori e consulenti) e gli incarichi, conferiti e liquidati

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2012		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2012		Totale incarichi conferiti	Totale incarichi liquidati	Totale compensi liquidati
	TOTALE		TOTALE				
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	2.066		1.878		5.267	4.767	8.342.514
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	78		74		135	113	418.039
ENTI DI VIGILANZA	91		40		164	44	609.060
ENTI EX ART.70 D.L.G.S. 165/2001	16		14		21	19	282.216
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	5.045		4.736		8.356	7.680	79.505.212
FORZE ARMATE	0		0		0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	67		62		139	121	638.459
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	5		1		6	2	1.108
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	185		181		301	280	1.404.041
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2.920		2.648		4.205	3.709	7.385.535
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3.038		2.399		3.882	2.963	22.917.406
MINISTERI	3.632		2.876		6.663	5.045	28.100.261
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	131		128		165	154	2.537.845
PROVINCE AUTONOME	5.754		5.229		11.891	9.929	38.450.019
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.835		2.121		5.263	3.485	14.145.308
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	44.814		32.105		87.295	56.719	220.795.265
SCUOLA	33.143		29.007		57.064	47.666	70.775.290
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17.676		15.772		27.506	23.635	223.489.489
UNIVERSITA'	35.435		27.359		55.671	41.041	105.823.462
TOTALE GENERALE	156.931		126.630		273.994	207.372	825.620.327,00

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 3 - I collaboratori esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2012
Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2012		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2012		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ABRUZZO		2.694		2.191		4.224		3.292		11.913.983
BASILICATA		888		629		1.313		892		5.013.330
CALABRIA		3.230		2.357		4.868		3.394		10.695.225
CAMPANIA		7.741		4.747		11.905		6.932		25.507.417
EMILIA-ROMAGNA		14.113		10.424		27.289		19.019		69.581.486
FRIULI-VENEZIA GIULIA		4.888		3.928		9.149		6.476		18.851.605
LAZIO		22.467		19.038		36.929		30.211		177.471.253
LIGURIA		4.125		3.649		7.496		6.205		22.157.028
LOMBARDIA		26.750		24.031		47.787		40.038		161.796.857
MARCHE		4.427		3.485		9.104		7.062		21.480.491
MOLISE		910		628		1.437		893		3.417.263
PIEMONTE		8.355		6.412		16.642		11.562		40.968.891
PUGLIA		7.997		5.619		12.388		7.986		22.499.706
SARDEGNA		5.713		4.233		9.030		6.238		26.802.732
SICILIA		7.426		5.273		10.960		7.467		23.994.269
TOSCANA		11.948		9.492		19.851		14.374		47.584.059
TRENTINO-ALTO ADIGE		7.385		6.789		14.911		12.723		49.851.265
UMBRIA		2.593		2.074		4.391		3.264		11.236.399
VALLE D'AOSTA		539		483		894		709		6.709.104
VENETO		12.742		11.148		23.416		18.953		68.775.973
TOTALE GENERALE		156.931		126.630		273.994		207.372		825.620.326,97

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (Novembre 2013)

Tabella 4 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.520	2.375	525	231	53	63	4.767
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	26	28	30	25	2	2	113
ENTI DI VIGILANZA	6	11	1	1	1	24	44
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	5	0	2	2	1	9	19
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	2.051	2.050	913	697	358	1.611	7.680
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	2	0	0	0	0	2
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	15	40	26	17	13	10	121
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	83	92	38	23	18	26	280
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.391	1.315	566	325	84	28	3.709
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	447	478	353	537	285	863	2.963
MINISTERI	1.367	1.430	647	513	535	553	5.045
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	13	13	14	22	14	78	154
PROVINCE AUTONOME	2.294	4.609	1.242	788	324	672	9.929
REGIONI A STATUTO SPECIALE	809	1.173	624	339	154	386	3.485
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	14.252	18.900	9.279	6.727	2.918	4.643	56.719
SCUOLA	15.794	25.779	4.295	1.194	273	331	47.666
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.421	4.131	2.785	3.923	3.077	6.298	23.635
UNIVERSITA'	11.781	17.662	5.797	2.931	1.219	1.651	41.041
TOTALE GENERALE	55.275	80.068	27.437	18.295	9.329	17.248	207.372

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 5 - Distribuzione dei collaboratori esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)					Totale collaboratori cui sono stati liquidati incarichi	
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	747	824	169	86	20	32	1.878
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	19	17	16	19	2	1	74
ENTI DI VIGILANZA	6	10	1	1	1	21	40
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	5	0	1	1	1	6	14
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.243	1.222	581	437	219	1.034	4.736
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	11	17	15	6	9	4	62
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	1	0	0	0	0	1
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	50	63	24	15	11	18	181
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	936	968	424	239	63	18	2.648
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	374	382	282	355	225	781	2.399
MINISTERI	640	779	378	294	411	374	2.876
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	6	4	13	15	14	76	128
PROVINCE AUTONOME	1.281	2.398	618	365	158	409	5.229
REGIONI A STATUTO SPECIALE	538	689	372	180	78	264	2.121
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	8.318	10.462	5.169	3.651	1.675	2.830	32.105
SCUOLA	10.448	15.322	2.480	571	115	71	29.007
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2.370	2.692	1.688	2.457	1.988	4.577	15.772
UNIVERSITA'	7.973	11.320	3.931	1.987	889	1.259	27.359
TOTALE GENERALE	34.965	47.170	16.162	10.679	5.879	11.775	126.630

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 6 - Tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni per collaborazioni esterne

COMPARTO	Collaborazione coordinata e	Prestazione occasionale	Altra tipologia	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.235	4.031	0	5.266
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	77	58	0	135
ENTI DI VIGILANZA	90	74	0	164
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	6	15	0	21
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.331	5.030	0	8.361
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	52	87	0	139
FORZE ARMATE	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	6	0	6
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	208	93	0	301
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.012	3.193	0	4.205
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.866	2.016	0	3.882
MINISTERI	2.884	3.779	0	6.663
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	128	37	0	165
PROVINCE AUTONOME	2.158	9.732	1	11.891
REGIONI A STATUTO SPECIALE	497	4.766	0	5.263
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	9.502	77.798	0	87.300
SCUOLA	2.916	54.148	0	57.064
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10.589	16.917	0	27.506
UNIVERSITA'	26.341	29.312	9	55.662
TOTALE GENERALE	62.892	211.092	10	273.994

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 7 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai collaboratori esterni per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	9	7	3	5.248	5.267
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	1	0	134	135
ENTI DI VIGILANZA	6	1	0	157	164
ENTILEX ART.70 D. LGS. 165/2001	4	1	0	16	21
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.153	22	3	7.184	8.362
FORZE ARMATE	0	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	3	0	136	139
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	0	0	6	6
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0	2	0	289	301
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3	14	0	4.188	4.205
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	6	7	0	3.869	3.882
MINISTERI	5	40	5	6.613	6.663
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2	0	0	163	165
PROVINCE AUTONOME	336	304	57	11.194	11.891
REGIONI A STATUTO SPECIALE	344	321	107	4.489	5.261
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	14.396	4.093	882	67.920	87.291
SCUOLA	19	50	53	56.942	57.064
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.949	132	56	25.369	27.508
UNIVERSITA'	125	124	17	55.405	55.671
TOTALE GENERALE	18.357	5.122	1.193	249.332	273.884

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (Novembre 2013)

Tabella 8 - Importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	75.848	31.317	23.555	8.211.793	8.342.514
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	3.175	0	414.864	418.039
ENTI DI VIGILANZA	93.008	0	0	516.052	609.060
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	153.198	25.000	0	104.019	282.216
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	2.510.519	94.883	5.935	76.893.875	79.505.212
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	4.231	0	634.228	638.459
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	0	0	1.108	1.108
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0	5.319	0	1.398.722	1.404.041
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	21.624	131.452	0	7.232.458	7.385.535
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	17.255	29.782	0	22.870.370	22.917.406
MINISTERI	89.664	152.090	30.739	27.827.768	28.100.261
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	16.909	0	0	2.520.736	2.537.645
PROVINCE AUTONOME	593.272	1.738.758	92.814	36.025.175	38.450.019
REGIONI A STATUTO SPECIALE	1.013.867	1.157.400	136.373	11.837.669	14.145.308
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	23.796.621	16.423.824	1.438.990	179.135.830	220.795.265
SCUOLA	20.662	71.692	23.998	70.659.038	70.775.290
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8.014.414	1.696.153	460.311	213.318.611	223.489.489
UNIVERSITA'	578.462	597.286	113.396	104.534.318	105.823.462
TOTALE GENERALE	36.995.320,12	22.162.362,62	2.326.011,26	764.136.632,94	825.620.326,94

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

PAGINA BIANCA

DIPENDENTI 2013

Tabella 1 - Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti ai propri dipendenti

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato incarichi		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	numero	%	numero	%	numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	18	0,18%	16	0,22%	2	0,07%
ENTI DI VIGILANZA	4	0,04%	4	0,05%	0	0,00%
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	3	0,03%	3	0,04%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	345	3,36%	76	1,03%	269	9,39%
FORZE ARMATE	2	0,02%	2	0,03%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	227	2,21%	126	1,70%	101	3,53%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	22	0,21%	21	0,28%	1	0,03%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	53	0,52%	53	0,72%	0	0,00%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	27	0,26%	23	0,31%	4	0,14%
MAGISTRATURA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
MINISTRI	543	5,29%	361	4,88%	182	6,35%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PROVINCE AUTONOME	239	2,33%	161	2,45%	56	2,03%
REGIONI A STATUTO SPECIALE	237	2,31%	148	2,00%	89	3,11%
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	4.334	42,25%	2.837	38,37%	1.497	52,27%
SCUOLA	3.857	37,60%	3.242	43,85%	615	21,47%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	234	2,28%	227	3,07%	7	0,24%
UNIVERSITA'	111	1,08%	72	0,97%	39	1,36%
TOTALE GENERALE	10.257	100,00%	7.393	100,00%	2.864	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 2.1 dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti (Differenza di genere)

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi				Incarichi conferiti				Incarichi liquidati				Compensi liquidati			
	Uomini		Donne		Uomini		Donne		Uomini		Donne		Uomini		Donne		Uomini		Donne	
	TOTALE	Uomini	TOTALE	Donne	TOTALE	Uomini	TOTALE	Donne	TOTALE	Uomini	TOTALE	Donne	TOTALE	Uomini	TOTALE	Uomini	TOTALE	Uomini	TOTALE	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.503	1.543	3.045	501	295	878	3.281	2.674	5.955	1.161	514	1.675	1.214.692	369.877	1.583.569,71					
CORPO NAZIONALE DEL VIGIL DEL FUOCO	731	34	765	510	25	535	2.137	67	2.204	1.386	48	1.434	1.200.030	53.429	1.253.459,29					
ENTI DI VIGILANZA	88	56	145	20	9	29	127	73	200	28	13	41	41.570	16.192	57.761,56					
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	83	53	136	29	27	56	113	74	187	34	32	66	43.418	8.156	51.573,50					
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	451	552	1.403	508	372	880	2.402	1.137	3.539	1.010	944	1.954	3.913.595	1.930.648	5.744.242,87					
FORZE ARMATE	297	18	315	115	5	120	456	34	490	154	6	160	188.332	45.723	234.056,09					
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	693	106	799	314	49	363	1.640	230	1.870	591	76	667	1.228.534	111.140	1.339.673,59					
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	32	23	55	31	23	54	57	43	100	56	43	99	227.901	172.932	400.833,25					
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	469	55	524	308	50	358	778	100	878	456	75	531	2.063.808	502.528	2.566.336,50					
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.695	751	2.446	996	501	1.497	4.423	1.576	5.999	1.959	861	2.820	3.661.242	1.540.716	5.201.958,07					
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	982	656	1.638	521	274	795	1.851	1.351	3.202	810	417	1.227	2.437.656	737.302	3.174.958,60					
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
MINISTERI	6.940	6.438	13.378	3.852	3.806	7.658	22.299	20.815	43.114	11.219	11.577	22.796	10.018.304	6.638.346	16.656.729,48					
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	75	37	112	27	16	43	154	83	237	38	24	62	132.729	62.308	195.036,20					
PROVINCE AUTONOME	1.383	1.671	3.054	977	1.176	2.153	2.571	2.626	5.197	1.843	1.691	3.534	1.920.915	1.716.061	3.637.576,04					
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.062	1.666	3.728	1.596	1.338	2.934	4.329	3.632	7.961	3.335	3.025	6.360	4.411.179	3.136.518	7.547.697,46					
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	13.667	9.790	23.457	7.560	5.354	12.914	25.968	17.821	43.789	12.256	8.438	20.694	23.926.852	11.613.551	35.740.203,14					
SCUOLA *	15.864	28.086	43.950	10.952	18.286	29.238	26.491	43.251	69.732	16.316	26.116	42.432	19.469.144	21.385.628	39.874.772,10					
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.249	18.092	38.331	11.731	9.830	21.561	51.075	35.320	86.395	22.670	15.426	38.096	27.277.417	14.728.773	42.006.189,56					
UNIVERSITA	13.566	8.550	22.116	6.902	4.449	11.351	30.619	16.845	47.464	11.570	6.761	18.331	29.294.041	10.209.955	39.503.996,33					
TOTALE GENERALE	81.251	76.177	159.428	47.530	45.965	93.515	160.761	147.752	324.513	96.692	75.647	162.379	131.591.233,71	75.179.363,43	206.770.622,14					

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 3 - 1 dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti (Distribuzione in base alla qualifica)

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi				Incarichi conferiti				Incarichi liquidati				Compensi liquidati			
	Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti	
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	428	2.804	3.032	47	830	877	733	5.223	5.956	77	1.658	1.675	1.442.307	1.563.569,71						
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	126	647	773	109	433	542	573	1.631	2.204	396	1.038	1.434	448.392	804.077						
ENTI DI VIGILANZA	35	109	144	9	20	29	56	144	200	12	29	41	11.370	46.392						
ENTEXART 70 D.LGS. 165/2001	15	120	135	1	55	56	22	165	187	1	65	66	49.902	51.673,50						
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	247	1.176	1.425	148	741	889	975	2.564	3.539	319	1.235	1.554	1.593.827	4.150.416						
FORZE ARMATE	35	284	319	191	100	119	55	435	490	27	133	160	216.968	234.055,09						
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	4	50	54	3	51	54	5	95	100	4	95	98	23.255	377.578						
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	136	672	798	64	301	365	205	1.655	1.870	82	575	667	233.424	1.108.250						
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	105	426	531	56	301	357	192	686	878	93	438	531	137.936	2.428.400						
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	23	2.411	2.434	15	1.481	1.496	25	5.974	5.999	17	2.803	2.820	49.109	5.152.849						
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	152	1.468	1.640	53	744	797	412	2.750	3.202	71	1.156	1.227	205.752	2.969.207						
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
MINISTERI	1.472	11.802	13.374	688	6.966	7.634	3.172	38.843	43.115	1.152	21.644	22.796	4.189.258	12.467.471						
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	39	172	111	14	29	43	58	178	237	19	43	62	96.637	196.036,20						
PROVINCE AUTONOME	311	2.734	3.045	221	1.931	2.152	642	4.555	5.197	372	2.962	3.334	457.692	3.179.894						
REGIONI A STATUTO SPECIALE	223	3.477	3.700	129	2.792	2.921	350	7.611	7.961	177	6.163	6.560	897.462	6.550.235						
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	2.284	21.080	23.364	984	11.079	12.862	4.510	39.278	43.798	1.597	19.097	20.694	5.362.965	30.377.299						
SCUOLA	1.358	42.965	43.723	824	28.344	29.168	2.330	67.415	69.735	1.315	41.117	42.833	1.528.600	38.345.172						
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.475	18.158	38.634	11.425	10.379	21.804	48.450	37.941	66.391	20.755	17.541	38.096	26.637.853	15.368.336						
UNIVERSITA'	1.895	20.496	22.192	858	10.952	11.350	2.694	44.770	47.464	854	17.477	18.331	2.425.514	37.081.383						
TOTALE GENERALE	29.155	139.273	159.428	15.447	78.068	93.515	65.450	263.065	328.519	27.350	135.029	162.379	44.558.190	182.212.462						

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 4 - I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti
Distribuzione in base alla regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente e alla qualifica

REGIONE	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi				Incarichi conferiti				Incarichi liquidati				Compensi liquidati										
	Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		
	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		
ABRUZZO	832	2.402	3.234	589	1.449	2.038	1.543	3.971	5.514	843	2.059	2.902	1.521.278	3.383.852	4.885.130												
BASILICATA	563	1.201	1.764	369	805	1.174	1.194	1.974	3.168	687	1.104	1.791	1.277.187	1.595.818	2.873.004												
CALABRIA	509	3.614	4.123	193	1.865	2.058	915	6.417	7.332	295	2.657	2.942	593.421	2.828.851	3.422.272												
CAMPANIA	1.159	8.200	9.359	392	3.722	4.114	2.136	14.375	16.511	596	5.490	6.076	1.462.123	6.804.959	8.267.123												
EMILIA-ROMAGNA	2.207	9.306	11.513	1.254	5.039	6.293	5.088	19.476	24.564	2.210	8.271	10.481	2.631.894	8.186.251	10.818.145												
FRULLIVENEZIA GIULIA	907	3.577	4.484	530	2.049	2.579	2.253	6.836	9.089	1.036	2.987	4.033	1.166.701	3.458.860	4.625.561												
LAZIO	4.637	26.417	31.054	2.017	14.388	16.405	10.712	68.582	79.294	3.785	33.978	37.773	9.687.195	35.458.874	45.146.008												
LEGGURIA	926	3.052	3.978	433	1.912	2.345	2.249	5.408	7.657	661	2.996	3.677	1.542.183	3.325.405	4.867.588												
LOMBARDIA	3.614	13.618	17.232	2.210	9.158	11.368	8.597	27.089	35.686	3.946	14.788	18.664	5.080.731	23.036.877	28.117.608												
MARCHE	686	3.980	4.666	420	2.601	3.021	1.522	7.850	9.372	822	4.115	4.937	1.238.490	6.075.736	7.314.226												
MOLISE	244	719	963	207	396	603	359	1.189	1.548	267	575	842	632.093	855.852	1.487.945												
PIEMONTE	2.296	8.039	10.335	1.280	5.720	7.000	5.381	14.112	19.503	2.116	8.588	10.704	2.570.981	13.188.768	15.759.749												
PUGLIA	1.481	7.955	9.436	748	4.642	5.390	3.405	15.228	18.633	1.721	7.429	9.150	3.523.012	9.724.528	13.247.540												
SARDEGNA	1.069	6.172	7.241	555	4.509	5.074	1.686	12.104	13.790	780	8.573	9.353	1.368.164	9.747.543	11.115.706												
SICILIA	1.473	9.414	10.887	748	5.156	5.904	3.287	16.245	19.512	1.470	7.870	9.340	2.374.043	9.054.888	11.428.941												
TOSCANA	2.172	7.228	9.400	1.048	4.684	5.712	4.786	13.250	18.016	1.816	7.428	9.244	2.771.664	8.030.754	10.802.419												
TRENTINO-ALTO ADIGE	641	3.647	4.188	390	2.647	3.027	1.136	6.596	7.732	630	4.396	5.026	713.563	5.381.125	6.094.688												
UMBRIA	602	1.744	2.346	314	995	1.309	1.221	3.881	5.082	477	1.666	2.143	940.884	1.810.158	2.751.042												
VALLE D'AOSTA	92	429	521	62	274	336	150	624	774	84	363	447	221.223	441.939	663.163												
VENETO	3.165	9.549	12.714	1.695	6.079	7.765	7.860	17.866	25.726	3.144	9.710	12.854	3.226.113	9.876.651	13.102.764												
TOTALE GENERALE	29.155	130.273	159.428	15.445	76.070	93.515	65.450	283.063	328.813	27.358	135.023	162.379	44.542.883,95	162.227.739,49	206.770.622,14												

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 5 - Distribuzione degli incarichi conferiti per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						INCARICHI CONFERITI					
	DA SOGGETTI PRIVATI			DA SOGGETTI PUBBLICI			DA SOGGETTI PRIVATI			DA SOGGETTI PUBBLICI		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	675	4.027	4.702	58	1.196	1.254	733	5.223	5.956			
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	305	815	1.120	268	816	1.084	573	1.631	2.204			
ENTI DI VIGILANZA	31	87	118	25	57	82	56	144	200			
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	19	149	168	3	16	19	22	165	187			
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	390	1.467	1.857	585	1.097	1.682	975	2.564	3.539			
FORZE ARMATE	26	85	111	29	350	379	55	435	490			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	4	67	71	1	28	29	5	95	100			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	159	1.390	1.549	46	275	321	205	1.665	1.870			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	73	124	197	119	562	681	192	886	878			
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	17	2.645	2.662	8	3.329	3.337	25	5.974	5.999			
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	319	1.902	2.221	93	888	981	412	2.790	3.202			
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MINISTERI	2.962	21.294	24.256	210	18.646	18.856	3.172	39.940	43.112			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	31	93	124	28	85	113	59	178	237			
PROVINCE AUTONOME	405	2.603	3.008	237	1.952	2.189	642	4.555	5.197			
REGIONI A STATUTO SPECIALE	283	6.276	6.559	67	1.335	1.402	350	7.611	7.961			
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	3.611	27.045	30.656	899	12.232	13.131	4.510	39.277	43.787			
SCUOLA	2.171	60.909	63.080	149	6.506	6.655	2.320	67.415	69.735			
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	21.613	22.046	43.659	26.837	15.899	42.736	48.450	37.945	86.395			
UNIVERSITA'	2.154	33.760	35.914	540	11.010	11.550	2.694	44.770	47.464			
TOTALE GENERALE	35.248	186.784	222.032	30.202	76.279	106.481	65.450	263.063	328.513			

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 6 - Distribuzione degli incarichi liquidati per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI LIQUIDATI						DA SOGGETTI PRIVATI			TOTALE		
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			DA SOGGETTI PRIVATI			TOTALE			TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	66	888	954	11	710	721	77	1.598	1.675			
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	216	550	766	180	488	668	396	1.038	1.434			
ENTI DI VIGILANZA	11	19	30	1	10	11	12	29	41			
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	1	62	63	0	3	3	1	65	66			
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	142	655	797	177	580	757	319	1.235	1.554			
FORZE ARMATE	14	37	51	13	96	109	27	133	160			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	4	67	71	0	28	28	4	95	99			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	69	433	502	23	142	165	92	575	667			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	34	54	88	59	384	443	93	438	531			
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	13	1.713	1.726	4	1.090	1.094	17	2.803	2.820			
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	59	738	797	12	418	430	71	1.156	1.227			
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MINISTERI	1.067	7.921	8.988	85	13.723	13.808	1.152	21.644	22.796			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	5	14	19	14	29	43	19	43	62			
PROVINCE AUTONOME	255	1.840	2.095	117	1.122	1.239	372	2.962	3.334			
REGIONI A STATUTO SPECIALE	142	5.326	5.468	35	857	892	177	6.183	6.360			
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	1.203	12.450	13.653	437	6.604	7.041	1.640	19.054	20.694			
SCUOLA	2.865	29.902	32.767	83	9.582	9.665	2.948	39.484	42.432			
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	9.563	10.402	19.965	11.196	6.935	18.131	20.759	17.337	38.096			
UNIVERSITA'	677	13.049	13.726	177	4.428	4.605	854	17.477	18.331			
TOTALE GENERALE	16.406	86.120	102.526	12.624	47.229	59.853	29.030	133.349	162.379			

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 7 - Distribuzione dei compensi corrisposti per tipologia del soggetto conferente

COMPARTO	COMPENSI LIQUIDATI											
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE			
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	99.394	885.275	984.659	42.378	556.532	598.910	141.762	1.441.807	1.583.570			
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	238.225	440.807	679.032	211.277	383.150	574.427	449.502	803.957	1.253.459			
ENTI DI VIGILANZA	10.970	36.931	47.901	400	9.461	9.861	11.370	48.392	57.762			
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	1.671	45.108	46.780	0	4.794	4.794	1.671	49.902	51.574			
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	451.011	2.416.461	2.867.472	1.143.252	1.733.518	2.876.771	1.594.263	4.149.980	5.744.243			
FORZE ARMATE	7.896	48.021	55.907	9.201	168.947	178.148	17.087	216.968	234.055			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	23.255	305.777	329.033	0	71.800	71.800	23.255	377.578	400.833			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	173.570	761.032	934.603	59.854	345.217	405.071	233.424	1.106.250	1.339.674			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	39.099	66.944	106.043	98.837	2.361.456	2.460.293	137.936	2.428.400	2.566.336			
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	33.609	3.086.101	3.129.710	15.500	2.056.748	2.072.248	49.109	5.162.849	5.201.958			
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	165.985	1.387.179	1.553.064	39.867	1.582.028	1.621.895	205.752	2.989.207	3.174.959			
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MINISTRI	4.001.904	6.921.918	10.923.822	187.354	5.545.554	5.732.907	4.189.258	12.467.471	16.656.729			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	32.382	23.535	55.917	64.221	74.899	139.119	96.602	98.434	195.036			
PROVINCE AUTONOME	282.089	1.778.570	2.060.659	175.604	1.401.314	1.576.918	457.692	3.179.884	3.637.576			
REGIONI A STATUTO SPECIALE	741.590	5.984.231	6.735.820	255.872	556.005	811.877	997.462	6.550.235	7.547.697			
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	3.699.595	22.354.400	26.053.995	1.660.070	8.026.138	9.686.208	5.359.665	30.380.539	35.740.203			
SCUOLA	1.367.517	31.942.807	33.310.324	162.083	6.402.365	6.564.448	1.529.600	38.345.172	39.874.772			
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	13.610.770	9.998.366	23.609.136	13.023.514	5.373.540	18.397.054	26.634.284	15.371.906	42.006.190			
UNIVERSITA'	1.403.594	22.406.144	23.809.738	1.019.020	14.675.238	15.694.258	2.422.614	37.081.383	39.503.996			
TOTALE GENERALE	26.384.007,41	110.909.606,33	137.293.613,74	18.168.303,58	51.308.704,82	69.477.008,40	44.552.310,99	162.218.311,15	206.770.623,14			

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 8 - I dipendenti, incarichi e compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2013

COMPARTO	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2013	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2013	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2013	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2013	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2013	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2013
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	878	31.909	1.675	3.359	1.583.570	44.833.639
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	535	11.014	1.434	1.258	1.253.459	14.157.699
ENTI DI VIGILANZA	29	674	41	66	57.762	1.025.575
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	56	6.841	66	46	51.574	2.043.834
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	880	21.157	1.554	2.022	5.744.243	80.580.389
FORZE ARMATE	120	2.380	160	126	234.055	4.849.401
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	54	1.168	99	125	400.833	2.665.559
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	363	51.973	667	1.373	1.339.674	26.193.256
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	358	3.243	531	683	2.566.336	27.217.230
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.497	8.657	2.820	1.474	5.201.958	27.465.437
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	795	23.781	1.227	2.041	3.174.959	49.337.181
MAGISTRATURA	0	5.968	0	0	0	5.221.539
MINISTRI	7.658	415.649	22.796	25.262	16.666.729	537.308.230
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	43	2.712	62	105	195.036	8.001.145
PROVINCE AUTONOME	2.153	43.185	3.334	4.764	3.637.576	62.619.231
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.934	39.980	6.360	1.873	7.547.697	49.823.932
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	12.914	728.605	20.694	41.550	35.740.203	1.353.271.517
SCUOLA	29.238	745.049	42.432	70.419	39.874.772	731.364.577
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	21.861	702.694	38.086	60.346	42.006.190	3.401.392.245
UNIVERSITA'	11.351	481.878	18.331	31.962	39.503.996	1.114.709.122
TOTALE GENERALE	93.515	3.329.517	162.379	248.854	206.770.622,14	7.544.080.736,09

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 9 - Distribuzione dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi loro conferiti e per comparto

COMPARTO	Numero incarichi conferiti per dipendente										Numero dipendenti incaricati
	1 incarico	2 incarichi	3 incarichi	4 incarichi	5 incarichi	più di 5 incarichi					
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	892	1.214	168	418	45	309					3.046
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	379	123	69	51	37	106					765
ENTI DI VIGILANZA	113	20	3	7	1	1					145
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	98	28	8	1	1	0					136
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	538	151	51	40	13	91					1.403
FORZE ARMATE	203	76	26	3	0	7					315
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	37	12	2	0	2	2					55
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	549	130	55	19	8	38					799
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	357	85	43	16	11	12					524
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.267	539	233	112	71	224					2.446
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.021	302	126	68	39	82					1.638
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0					0
MINISTERI	6.290	2.785	1.294	742	460	1.807					13.378
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	68	18	5	8	3	10					112
PROVINCE AUTONOME	2.083	525	201	106	50	89					3.054
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.384	478	241	141	238	246					3.728
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	15.748	4.070	1.503	779	409	948					23.457
SCUOLA	31.318	7.274	2.633	1.194	608	953					43.980
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	22.158	7.437	3.275	1.861	1.071	2.529					38.331
UNIVERSITA'	12.070	5.017	2.301	1.109	574	1.044					22.116
TOTALE GENERALE	97.573	30.284	12.237	6.675	3.641	8.498					159.428

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 10 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati	
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000		
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.258	315	46	35	12	9	1.675	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	659	689	73	11	2	0	1.434	
ENTI DI VIGILANZA	21	11	5	3	0	1	41	
ENTI EX ART.70 D. LGS. 165/2001	57	4	3	1	0	1	66	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	790	418	133	86	40	87	1.554	
FORZE ARMATE	71	69	13	6	0	1	160	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	34	30	6	14	9	6	99	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	356	201	53	24	18	15	667	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	255	151	58	34	14	19	531	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	979	1.290	359	142	24	26	2.820	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	385	503	192	70	36	41	1.227	
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	
MINISTRI	18.812	2.838	633	271	97	145	22.796	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	10	35	5	6	3	3	62	
PROVINCE AUTONOME	1.738	1.274	228	64	20	10	3.334	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.953	2.763	399	157	52	36	6.360	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	10.755	5.985	2.130	1.099	387	338	20.694	
SCUOLA	22.106	17.261	2.212	573	163	117	42.432	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	21.623	13.528	1.749	680	260	255	38.096	
UNIVERSITA'	7.216	7.061	2.273	1.070	337	374	18.331	
TOTALE GENERALE	90.078	54.427	10.570	4.346	1.474	1.484	162.379	

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 11 - Distribuzione dei dipendenti cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale dipendenti cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	591	211	30	30	8	7	877
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	217	272	38	7	1	0	535
ENTI DI VIGILANZA	14	7	4	3	0	1	29
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	47	4	3	1	0	1	56
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	421	232	78	50	30	69	880
FORZE ARMATE	51	50	13	5	0	1	120
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	11	19	5	11	3	5	54
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	165	115	39	15	17	12	363
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	191	94	34	20	10	9	358
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	428	700	245	93	14	17	1.497
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	265	300	130	38	24	38	795
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0
MINISTRI	5.500	1.410	375	177	78	118	7.658
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	10	23	2	6	1	1	43
PROVINCE AUTONOME	1.086	818	163	49	17	10	2.153
REGIONI A STATUTO SPECIALE	1.379	1.140	215	119	51	30	2.934
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	5.808	4.059	1.640	823	301	276	12.907
SCUOLA	14.075	12.762	1.718	454	132	101	29.242
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	12.473	7.319	1.077	456	174	170	21.689
UNIVERSITA'	4.387	4.266	1.470	708	247	267	11.345
TOTALE GENERALE	47.129	33.801	7.279	3.065	1.108	1.133	93.515

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 12 - Distribuzione dagli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici per tipologie d'incarico e per comparto

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collaudo sindacale	Revisione dei conti	Docenze	Commissioni	Consulenze tecniche	Commissari a c.a.	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZE FISCALI MONOPOLI DI STATO	4	3	21	7	69	1.331	1.007	73	10	0	3.431	5.956
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	7	3	3	0	0	1.597	271	81	1	0	241	2.204
ENTI DI VIGILANZA	0	0	3	0	1	173	4	0	0	0	19	200
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 166/2001	0	0	1	0	0	60	66	0	0	1	39	167
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	2	58	35	4	11	640	363	1.031	1	2	1.392	3.539
FORZE ARMATE	0	1	3	0	0	114	92	16	0	1	263	490
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	4	0	1	0	1	3	12	0	0	79	100
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	5	0	3	0	0	704	170	804	1	4	179	1.870
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	8	0	30	4	0	179	12	54	0	0	991	878
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0	7	20	0	10	1.214	159	327	2	0	4.261	5.959
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0	2	29	11	7	1.066	637	444	1	6	966	3.202
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTRI	2.474	493	90	226	2.665	2.633	8.497	977	437	13	24.390	43.115
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	1	2	0	1	192	13	4	1	0	23	237
PROVINCE AUTONOME	0	70	68	4	16	1.920	555	221	4	14	2.325	5.197
REGIONI A STATUTO SPECIALE	9	143	54	25	55	520	973	157	6	82	5.937	7.961
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	62	3.302	330	56	233	5.652	10.469	4.367	124	971	18.032	43.768
SCUOLA	17	699	72	2	468	27.531	3.694	2.346	33	303	34.570	66.735
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	23	211	138	17	59	48.415	10.221	4.643	32	109	22.523	86.391
UNIVERSITA'	51	95	298	81	80	25.436	6.167	2.745	5	48	12.456	47.464
TOTALE GENERALE	2.662	5.092	1.200	438	3.695	119.778	43.382	18.302	656	1.554	131.752	326.513

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 13 - Gli importi complessivamente liquidati ai dipendenti pubblici - distribuzione per tipologia d'incarico e per comparto (euro)

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudi opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissioni	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.319,87	2.686,00	99.712,63	28.566,00	116.499,34	137.633,86	144.516,47	69.268,94	0,00	0,00	983.346,80	1.583.589,71
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	2.699,30	17.025,00	0,00	0,00	0,00	1.017.412,81	59.690,01	40.145,37	250,00	0,00	116.036,80	1.253.459,29
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	22.004,62	460,00	0,00	0,00	0,00	33.676,94	57.761,56
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,29	25.887,33	0,00	0,00	0,00	9.682,88	51.573,50
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	200,00	18.984,76	139.588,30	29.582,47	16.627,35	294.258,87	1.920.139,51	1.532.275,35	0,00	4.720,00	1.787.886,26	5.744.262,87
FORZE ARMATE	0,00	1.934,65	2.040,00	0,00	0,00	16.060,26	48.790,90	18.787,00	0,00	0,00	146.442,28	234.055,09
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0,00	38.614,08	0,00	0,00	0,00	1.920,00	541,47	9.030,99	0,00	0,00	350.666,71	400.833,25
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	42.999,95	0,00	10.904,36	0,00	0,00	245.526,97	413.582,25	386.715,70	0,00	0,00	237.974,35	1.339.673,56
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	840,00	0,00	73.012,74	14.865,50	0,00	78.539,56	10.362,03	18.957,33	0,00	0,00	2.359.759,14	2.566.336,30
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0,00	6.152,79	54.147,91	0,00	14.459,50	1.415.525,26	23.824,82	298.631,50	6.860,85	0,00	3.392.359,44	5.201.958,07
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	3.500,00	225.710,17	20.065,16	28.604,74	612.349,76	47.538,34	1.259.605,55	0,00	10.962,52	996.222,36	3.174.958,60
MAGISTRATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERI	348.865,56	343.089,26	190.102,14	182.739,42	687.738,71	1.443.427,27	3.181.742,95	1.137.846,23	438.674,78	2.510,32	8.699.982,84	16.656.729,48
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	101.965,59	17.109,86	0,00	0,00	0,00	59.122,75	195.036,20
PROVINCE AUTONOME	0,00	53.890,43	133.180,65	11.611,99	21.369,00	1.359.373,56	208.149,48	204.905,86	15.175,46	16.532,17	1.613.408,42	3.637.576,04
REGIONIA STATUTO SPECIALE	5.598,91	94.926,65	118.142,18	47.923,35	79.810,43	231.729,40	215.991,94	161.626,59	8.225,00	78.757,27	6.594.965,75	7.947.697,48
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	81.916,07	1.762.991,14	473.392,29	190.135,37	485.501,67	2.564.046,76	2.034.337,46	6.778.279,91	31.524,36	603.223,49	20.734.254,63	35.740.203,14
SCUOLA	45.322,18	529.715,14	463.743,82	2.500,00	549.387,48	18.504.782,50	934.615,61	2.304.061,69	3.023,40	104.439,36	16.232.980,82	39.074.772,10
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	41.865,32	192.803,29	874.388,63	69.632,46	24.036,13	14.488.941,83	5.248.904,48	3.720.934,30	19.444,86	148.619,08	17.477.079,16	42.006.189,56
UNIVERSITA'	86.724,84	128.985,94	840.315,89	98.469,20	106.884,87	18.545.998,66	1.561.864,58	3.959.430,96	2.080,00	55.641,27	14.120.599,12	39.503.936,33
TOTALE GENERALE	659.351,90	3.192.879,14	3.399.981,71	696.090,92	2.247.734,22	61.196.459,95	16.099.419,49	21.902.593,27	525.256,71	1.025.405,48	95.826.457,46	206.770.622,14

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2013

Tabella 1 - Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	numero	%	numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	2	0,01%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0,00%	0	0,00%
ENTI DI VIGILANZA	23	0,13%	3	0,02%
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	7	0,04%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	4	0,02%	151	0,85%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	694	3,89%	0	0,00%
FORZE ARMATE	0	0,00%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	1	0,01%	12	0,07%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	13	0,07%	7	0,04%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	41	0,23%	6	0,03%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	104	0,58%	6	0,03%
MINISTERI	46	0,26%	390	2,19%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	640	3,59%	5	0,03%
PROVINCE AUTONOME	14	0,08%	45	0,25%
REGIONI A STATUTO SPECIALE	469	2,63%	83	0,47%
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	8.074	45,26%	2.232	12,51%
SCUOLA	6.886	38,60%	980	5,49%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	481	2,70%	60	0,34%
UNIVERSITA'	341	1,91%	104	0,58%
TOTALE GENERALE	17.840	100,00%	4.084	22,89%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 2 - I soggetti esterni (collaboratori e consulenti) e gli incarichi, conferiti e liquidati

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2012		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2012		Totale incarichi conferiti	Totale incarichi liquidati	Totale compensi liquidati
	TOTALE		TOTALE				
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.038		438		3.902	2.314	6.378.747
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	123		116		288	242	470.949
ENTI DI VIGILANZA	138		27		272	39	513.310
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	18		14		26	18	220.270
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	5.193		4.779		8.509	7.626	61.629.376
FORZE ARMATE	0		0		0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	69		65		130	118	437.706
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	4		2		5	2	47
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	333		331		466	446	1.215.751
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3.013		2.745		4.838	4.222	8.534.959
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3.520		2.830		4.811	3.747	22.111.054
MINISTERI	3.975		2.557		7.696	5.201	26.435.850
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	155		143		231	207	3.201.938
PROVINCE AUTONOME	6.146		5.605		12.918	11.437	34.091.702
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.000		1.458		3.460	2.236	7.953.860
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	40.356		28.051		71.879	45.433	180.569.624
SCUOLA	33.310		28.955		55.272	45.714	61.772.731
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.394		15.768		31.758	25.823	226.397.838
UNIVERSITA'	35.126		24.100		60.311	37.106	95.943.733
TOTALE GENERALE	152.911		117.985		266.771	191.931	737.879.446,55

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 3 - I collaboratori esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2013
Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2013	Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2013	Totale incarichi conferiti	Totale incarichi liquidati	Totale compensi liquidati
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ABRUZZO	2.913	2.031	4.573	2.826	10.533.599
BASILICATA	1.083	749	1.624	1.047	5.007.911
CALABRIA	3.071	2.293	4.639	3.310	11.240.102
CAMPANIA	7.549	4.559	11.915	6.804	27.407.729
EMILIA-ROMAGNA	12.869	10.072	24.537	17.792	63.418.768
FRIULI-VENEZIA GIULIA	4.066	3.588	8.952	6.123	16.477.851
LAZIO	22.598	16.951	37.189	26.736	155.723.649
LIGURIA	3.893	2.507	7.505	4.240	16.889.296
LOMBARDIA	25.267	22.572	44.841	37.549	142.009.605
MARCHE	4.636	3.630	8.090	5.882	17.320.427
MOLISE	1.003	706	1.707	1.019	3.512.497
PIEMONTE	7.578	5.971	14.941	10.664	34.931.291
PUGLIA	9.115	6.536	13.859	8.925	29.600.435
SARDEGNA	4.626	3.397	6.834	4.689	20.377.247
SICILIA	7.533	4.766	11.254	6.386	19.616.245
TOSCANA	11.187	7.584	18.966	11.951	39.907.609
TRENTINO-ALTO ADIGE	7.922	7.289	16.322	14.148	46.750.555
UMBRIA	2.319	1.781	3.813	2.731	8.614.084
VALLE D'AOSTA	526	478	908	756	4.814.918
VENETO	13.157	10.525	24.302	18.443	63.725.627
TOTALE GENERALE	152.911	117.985	266.771	191.931	737.879.446,55

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 4 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	538	795	289	262	191	239	2.314
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	98	76	44	22	2	0	242
ENTI DI VIGILANZA	4	9	6	7	2	11	39
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	3	2	2	2	2	7	18
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.835	2.046	873	769	473	1.630	7.626
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	2	0	0	0	0	0	2
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	27	35	23	15	11	7	118
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	161	158	58	30	17	22	446
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.578	1.463	666	386	107	22	4.222
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.046	721	414	414	284	868	3.747
MINISTERI	1.179	1.584	716	686	503	533	5.201
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	17	16	23	44	107	207
PROVINCE AUTONOME	2.746	5.589	1.486	791	280	545	11.437
REGIONI A STATUTO SPECIALE	534	811	355	217	98	221	2.236
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	9.976	15.190	7.777	5.799	2.451	4.240	45.433
SCUOLA	14.883	24.584	4.144	1.175	637	291	45.714
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	4.363	4.491	3.233	4.136	3.004	6.596	25.823
UNIVERSITA'	10.850	15.118	5.171	2.875	1.079	2.013	37.106
TOTALE GENERALE	49.823	72.689	25.273	17.609	9.185	17.352	191.931

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 5 - Distribuzione dei collaboratori esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale collaboratori cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI MONOPOLI DI STATO	175	97	56	49	31	31	439
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	43	34	23	14	2	0	116
ENTI DI VIGILANZA	4	4	3	3	2	11	27
ENTI EX ART.70 D.LGS. 169/2001	4	2	2	0	1	5	14
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.179	1.179	531	466	278	1.146	4.779
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	15	23	12	9	4	2	65
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	2	0	0	0	0	0	2
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	120	123	43	19	11	15	331
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	985	997	441	245	59	18	2.745
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	767	528	312	293	213	717	2.830
MINISTERI	538	803	365	312	253	286	2.557
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	11	10	16	29	77	143
PROVINCE AUTONOME	1.423	2.710	653	344	150	325	5.605
REGIONI A STATUTO SPECIALE	381	503	225	126	60	163	1.458
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	6.995	9.174	4.351	3.255	1.506	2.770	28.051
SCUOLA	10.146	15.149	2.417	631	516	96	28.955
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2.835	2.545	1.754	2.288	1.825	4.521	15.768
UNIVERSITA'	7.066	9.658	3.411	1.873	702	1.390	24.100
TOTALE GENERALE	32.678	43.540	14.609	9.943	5.642	11.573	117.985

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 6 - Tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni esterne

COMPARTO	Collaborazione coordinata e continuativa	Prestazione occasionale	Altra tipologia	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.390	2.511	1	3.902
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	137	151	0	288
ENTI DI VIGILANZA	146	126	0	272
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 166/2001	4	22	0	26
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	2.852	5.657	0	8.509
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	68	62	0	130
FORZE ARMATE	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	5	0	5
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	265	201	0	466
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.262	3.576	0	4.838
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.870	2.941	0	4.811
MINISTERI	3.058	4.638	0	7.696
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	194	37	0	231
PROVINCE AUTONOME	2.207	10.711	0	12.918
REGIONI A STATUTO SPECIALE	334	3.126	0	3.460
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	7.374	64.505	0	71.879
SCUOLA	3.377	51.894	0	55.271
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	11.308	20.450	0	31.758
UNIVERSITA'	26.434	33.877	0	60.311
TOTALE GENERALE	62.280	204.490	1	266.771

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (Settembre 2014)

Tabella 7 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai collaboratori esterni per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	21	0	0	3.881	3.902
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0	0	288	288
ENTI DI VIGILANZA	6	0	0	266	272
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	9	0	0	17	26
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	818	0	0	7.691	8.509
FORZE ARMATE	0	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	0	0	130	130
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	0	0	5	5
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0	0	0	466	466
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3	0	0	4.835	4.838
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2	0	0	4.809	4.811
MINISTERI	33	0	0	7.663	7.696
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	0	0	230	231
PROVINCE AUTONOME	291	0	0	12.627	12.918
REGIONI A STATUTO SPECIALE	396	0	0	3.064	3.460
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	13.539	0	0	58.340	71.879
SCUOLA	16	0	0	55.255	55.271
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2.932	0	0	26.826	31.758
UNIVERSITA'	161	13	0	60.137	60.311
TOTALE GENERALE	18.228	13	0	246.530	266.771

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 8 - Importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, consulenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0	0	0	6.378.747	6.378.747
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0	0	470.949	470.949
ENTI DI VIGILANZA	27.568	0	0	485.742	513.310
ENTI EX ART. 70 D.L.GS. 165/2001	140.243	0	0	80.027	220.270
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.058.301	0	0	58.571.075	61.629.376
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	0	0	437.706	437.706
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	0	0	47	47
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0	0	0	1.215.751	1.215.751
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	9.106	0	0	8.525.853	8.534.959
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	9.874	0	0	22.101.180	22.111.054
MINISTERI	308.006	0	0	26.129.845	26.435.850
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	34.708	0	0	3.167.231	3.201.938
PROVINCE AUTONOME	631.438	0	0	33.460.264	34.091.702
REGIONI A STATUTO SPECIALE	601.424	0	0	7.352.436	7.953.860
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	22.746.478	0	0	157.823.147	180.569.624
SCUOLA	11.182	0	0	61.761.548	61.772.731
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10.073.836	0	0	216.324.002	226.397.838
UNIVERSITA'	549.298	8.080	0	95.386.355	95.943.733
TOTALE GENERALE	38.199.460,36	8.080,34	0,00	689.671.905,85	737.879.446,55

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO B

PAGINA BIANCA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Art. 7. Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della *legge 11 agosto 1991, n. 266*.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o

con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, è soppresso ⁽¹²⁾.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ⁽¹³⁾.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si adeguano ai principi di cui al comma 6 ⁽¹⁴⁾.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, *6-bis* e *6-ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144* ^{(15) (16)}.

(12) L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(13) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(14) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*.

(15) Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(16) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

(Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995,

convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)⁽²¹⁷⁾

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.⁽²⁰²⁾

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.⁽²⁰⁷⁾

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.⁽²¹⁸⁾

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.⁽²⁰⁸⁾

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.⁽²⁰⁹⁾

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche

occasionalmente, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: ⁽²¹⁶⁾

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica ⁽²⁰³⁾.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. ⁽²¹⁰⁾

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. ⁽²¹¹⁾

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. ⁽²¹⁰⁾

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico;

può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. ⁽²¹²⁾

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. ⁽²¹³⁾

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. ⁽²¹⁴⁾

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'*articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle

amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.⁽²⁰⁴⁾

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.⁽²⁰⁵⁾

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'*articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.⁽²⁰⁶⁾

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2*, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.^{(215) (219)}

(202) *Comma corretto da* Comunicato 16 ottobre 2001, *pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2001, n. 241 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 8, lett. b), L. 15 luglio 2002, n. 145.*

(203) *Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, e, successivamente, così modificata dall'art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.*

(204) *Comma così modificato dall'art. 34, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dall'art. 61, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 1, comma 42, lett. h) ed i), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(205) *Comma modificato dall'art. 34, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.*

(206) *Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(207) *Comma inserito dall'art. 52, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(208) *Comma inserito dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(209) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(210) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(211) *Comma inserito dall'art. 1, comma 42, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

- (212) *Comma così sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (213) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (214) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (215) *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. 6 novembre 2012, n. 190; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 43, della medesima L. 190/2012.*
- (216) *Alinea così modificato dall' art. 2, comma 13-quinquies, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.*
- (217) *In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.*
- (218) *Vedi, anche, l'art. 52, comma 67, L. 28 dicembre 2001, n. 448.*
- (219) *Vedi, anche, l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.*

Legge 23 dicembre 1996 n. 662**Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.**

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

Art. 123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

Art. 124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge altra forma di collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale⁽⁷⁰⁾.

(70) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.

Art. 125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge⁽⁷¹⁾.

(71) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486.

Art. 127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ⁽⁷²⁾.

(72) Comma così modificato dal comma 54 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.

Art. 129. È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .

Art. 130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

Art. 131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 198/01 31 maggio 2001**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;
A tutti i Ministeri, ROMA;
Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alle Corti dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, LORO SEDI;
A tutte le Regioni, LORO SEDI;
All'U.P.I., ROMA,
All'A.N.C.I., ROMA;
All'U.N.C.E.M. ROMA; Alle Province, LORO SEDI;
Ai Comuni, LORO SEDI;
Alle Comunità Montane, LORO SEDI (tramite l'U.N.C.E.M.);
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, LORO SEDI;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provvedimenti agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento a Vigilanza, LORO SEDI;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ROMA.

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 2001 (art. 53 D.Lgs. 165/2001).

Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche che autorizzano o conferiscono incarichi ai propri dipendenti o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione: esse, infatti, sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi. Si tratta di adempimenti già previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 29/93 (occorre ora fare riferimento all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che ha sostituito, senza variazioni, la normativa citata).

Al fine di rendere più agevole la raccolta dei dati, attribuire un grado di qualità più elevato alle informazioni raccolte e garantire una maggiore semplicità di gestione dei dati anche da parte delle amministrazioni, il Dipartimento ha realizzato un nuovo programma informatico che risiede su un apposito sito internet.

Le novità rispetto al passato consistono in: modalità di trasmissione, esclusivamente per via telematica; una formulazione semplificata del questionario da compilare per ciascun incarico; utilizzo delle medesime modalità di trasmissione anche per gli incarichi di consulenza a soggetti esterni alla P.A.; possibilità di inserire on-line ogni successiva variazione relativa al medesimo incarico (dilazione dei tempi, incrementi dei compensi, proroghe, ecc...); possibilità da parte delle amministrazioni 'soprattutto quelle grandi' di una gestione decentrata degli adempimenti (ogni amministrazione può individuare più di un referente, sotto la direzione del responsabile del procedimento, per l'immissione dei dati in relazione alla dislocazione organizzativa o territoriale); possibilità di una rapida individuazione di eventuali duplicazioni, omissioni ed anomalie ai fini di una correzione efficace e tempestiva; gestione (inserimento dati ed eventuali variazioni occorrenti)

anche dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati durante l'anno corrente: il sito internet diventa perciò il registro on-line degli incarichi.

L'indirizzo del sito internet è: www.anagrafeprestazioni.it. Esso è peraltro, raggiungibile mediante un collegamento dal sito internet del Dipartimento (<http://www.funzionepubblica.it/>).

L'accesso per le operazioni di immissione, registrazione e trasmissione dei dati sarà possibile dopo la registrazione dell'amministrazione, mediante la compilazione del modulo presente sullo stesso sito. Dell'avvenuta registrazione occorrerà dare immediata comunicazione al Dipartimento mediante comunicazione scritta o fax. Tutto questo in attesa di transitare verso sistemi più evoluti di identificazione.

I suddetti miglioramenti renderanno da un lato meno gravosi gli adempimenti per le amministrazioni e dall'altro renderanno più completa e uniforme la raccolta dei dati, permettendo anche di limitare l'errore di rilevazione, di imputazione, di risposta parziale e di elaborazione.

Si coglie l'occasione per sottolineare, ancora una volta, che il nuovo sistema consente una gestione semplificata, on-line, dei dati relativi agli incarichi: ogni incarico con le relative variazioni può essere immediatamente registrato, evitando di attendere le scadenze prescritte.

Restano quindi invariati i quattro adempimenti previsti, il ruolo dei servizi ispettivi e le sanzioni, le esclusioni oggettive e soggettive, già illustrati con la circolare n. 5/98, mentre variano le procedure di trasmissione.

Si ritiene necessario fornire a questo fine solo qualche chiarimento in merito ai dati da comunicare concernenti gli incarichi ai consulenti e a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. L'ultima parte del comma 14 dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 (ex art. 58 D.Lgs. 29/93) infatti, prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. Tale comunicazione va effettuata con le medesime modalità previste per gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici; il sito internet contiene un'apposita "sezione consulenti".

I dati ivi richiesti concernono essenzialmente: i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza (nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede legale o amministrativa, forma giuridica); oggetto dell'incarico (modalità di acquisizione, codice di attività economica, tipo di rapporto); durata dell'incarico (data affidamento, data inizio e data fine lavori) importo effettivo e/o previsto e/o presunto dei compensi.

Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per semplificare le procedure, razionalizzare ed uniformare la raccolta dei dati ai fini di una migliore qualità degli stessi, tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica, mediante i moduli di acquisizione dati contenuto nel sito internet.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, potranno fare temporaneo ricorso ' restando responsabili di ogni operazione ' alla disponibilità del collegamento internet presso altre amministrazioni, privati o esercizi pubblici o commerciali.

Per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per raccogliere e trasmettere le comunicazioni.

Per garantire una corretta trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a comunicare i dati di propria competenza tramite il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990. Quest'ultimo, una volta registratosi sul sito mediante l'apposito modulo, resta il solo responsabile della trasmissione dei dati anche qualora, all'interno delle amministrazione, questi dovessero essere raccolti da più soggetti.

Il Ministro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 10/98 16 dicembre 1998**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;
Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;
A tutti i Ministeri:
- Gabinetto,
- Direz. Gen. AA.GG. e Personale,
LORO SEDI;
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato, LORO SEDI;
A tutti gli Enti pubblici non economici, LORO SEDI;
A tutte le Regioni, LORO SEDI;
A tutte le Province, LORO SEDI;
A tutti i Comuni, LORO SEDI;
Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ROMA;
All' A.R.A.N., ROMA;
e. p. c.
Alla Presidenza della Repubblica, Segretariato Generale, ROMA;
Ai Commissari di Governo presso le Regioni e Province autonome, LORO SEDI;
All'A.N.C.I., ROMA;
All'U.P.I., ROMA;
All'U.N.C.E.M., ROMA.

OGGETTO: Lavoro pubblico. Articoli 52, comma 3, e 58 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. 387/1998

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 387 del 4 novembre u.s. si è conclusa l'operazione di modifica e integrazione del D.Lgs. 29 del 1993. E' utile in questa fase fornire alcuni chiarimenti, anche in risposta a quesiti nel frattempo pervenuti da parte di amministrazioni pubbliche.

1. L'articolo 58, riguardante il regime delle incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi, prevede una serie di obblighi e di adempimenti che riguardano tutti gli incarichi retribuiti ad eccezione di taluni, esclusi in quanto non ritenuti in senso stretto retribuiti. Si tratta di quelli relativi alle attività elencate dalle lettere da a) a f) del comma 6, per le quali non si applica quanto disposto dai successivi commi da 7 a 13.

Ne deriva che ai fini degli adempimenti richiamati in questi ultimi commi, riferiti sia al dipendenti sia alle amministrazioni pubbliche, le attività elencate al comma 6 non sono considerabili quali incarichi retribuiti.

Questa premessa è utile per chiarire che la disciplina del nuovo articolo 58 è inapplicabile nei casi espressamente descritti, che pertanto saranno trattati senza ricorrere ad autorizzazioni particolari.

In sostanza, se un'attività è catalogabile tra quelle in argomento il dipendente potrà effettuarla senza dover chiedere l'autorizzazione prevista per qualsiasi altra attività lavorativa occasionale da cui derivi un compenso.

E' evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la necessità di giustificare l'eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali.

Ciò premesso, occorre soffermarsi brevemente sull'attività considerata alla lettera c) (partecipazione a seminari e convegni). Numerose richieste di chiarimenti riguardano la individuazione dei confini tra questo tipo di attività e quelle didattiche o di docenza in senso lato, le quali sono invece soggette ad autorizzazione e ai restanti adempimenti.

Dalla esclusione o meno di una determinata partecipazione dal novero di quelle contemplate dalla lettera c) derivano conseguenze molto differenti per cui è opportuno valutare attentamente le singole fattispecie, posto che una casistica assoluta è evidentemente impossibile da definire. Un criterio distintivo suggerito è quello di valutare se l'evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configuri per la prevalenza dell'aspetto didattico e formativo (che implica l'autorizzazione) rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito. Al di là del nomen iuris, quindi, è determinante lo scopo specifico e primario che l'evento vuole raggiungere.

2. L'integrazione all' articolo 52, comma 3, del D.Lgs. 29/1993, contenuta nell'ultimo correttivo del D.Lgs. 80 (n. 387) richiede alcune precisazioni dirette ad evitare, nel rispetto dell'autonomia decisionale degli enti interessati, letture non conformi allo spirito della norma. Questa è diretta a ricondurre l'individuazione delle risorse per la contrattazione collettiva a decisioni autonome dell'ente e al contempo ad assicurare il rispetto delle compatibilità di bilancio. L'intero articolo 52, d'altra parte, si riferisce alle disponibilità da destinare alla contrattazione, nell'intento di tenere sotto controllo la fase del reperimento delle risorse che costituiscono il tetto da rispettare per la successiva contrattazione.

La dizione adottata ("autorizzazione di spesa...") potrebbe alimentare l'equivoco che l'organo che approva il bilancio debba approvare anche la spesa certificata a valle della contrattazione. In base anche al parere dell'Osservatorio permanente sull'applicazione della legge 127/1997, si precisa che la norma si riferisce, così come l'intero articolo, all'approvazione degli stanziamenti da destinare ai rinnovi, che deve avvenire, ove necessario, in sede di bilancio annuale o con le stesse modalità in caso di variazioni della spesa preventivata, con evidenziazione degli specifici mezzi di copertura.

La nuova disposizione vuole quindi evitare che le risorse per la contrattazione restino indistinte e quindi non esattamente valutabili.

Diversa è la questione dell'autorizzazione di spesa a valle della contrattazione integrativa, che resta disciplinata dalle ordinarie regole contabili degli enti e dalle disposizioni sul controllo della compatibilità dei costi contenute nello stesso D.Lgs. 29 (art. 52, commi 4 e ss.). Letture diverse della norma si porrebbero in contrasto con l'interpretazione sistematica dell'intero provvedimento, e in particolare con il sistema di ripartizione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle gestionali.

Il Ministro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 5/1998 29 maggio 1998**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Roma;
A tutti i Ministeri Roma;
Al Consiglio di Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alla Corte dei Conti, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, Loro Sedi;
Alle Regioni, Loro Sedi;
Alle Province, Loro Sedi;
Ai Comuni, Loro Sedi;
Alle Comunità Montane, Loro Sedi;
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, Loro Sedi;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provveditorati agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento e Vigilanza, Loro Sedi;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Roma.

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998.

PREMESSA Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80. A questi adempimenti sono tenute le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti.

Infatti, esse sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi.

Come è noto per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente appartengono. Tale divieto è stato ribadito dal comma 7 dell'articolo 58, con alcune opportune esclusioni soggettive ed oggettive previste nel comma 6 (v. n.2). Lo stesso comma 7 ha aggravato le sanzioni per la violazione del divieto.

In correlazione con il riferito divieto, i commi 8 e 9 impongono rispettivamente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi.

Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e privati l'obbligo di comunicare (entro il 30 aprile di ogni anno) alle amministrazioni di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati nell'anno precedente per lo svolgimento degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici. La violazione di questi obblighi è rispettivamente sanzionata negli stessi commi 8, 9 e 11.

Si è in tal modo assicurato l'obiettivo di concentrare tutte le informazioni relative agli incarichi in questione nelle amministrazioni di appartenenza.

Perciò l'obbligo di riversare le predette informazioni nell'Anagrafe gestita dal Dipartimento della funzione pubblica è posto esclusivamente a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 15 prevede distinte sanzioni per la violazione degli obblighi di cui ai commi 11, 12, 13 e 14. Queste sono diversamente graduate se poste in essere da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici o da soggetti privati (vedi n.4).

1) ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE ENTRO IL 30 GIUGNO (COMMI 12,13 E 14)

a. Primo adempimento. In base al comma 12, tutte le amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano ai propri dipendenti incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, devono trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente.

Tale elenco deve essere compilato secondo le specifiche indicate nell'apposito programma informatico le cui modalità di acquisizione sono indicate al paragrafo 5. Esso dovrà contenere: a) i dati identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalità qualifica, codice fiscale); b) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico;

c) l'indicazione del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco deve essere accompagnato da una relazione nella quale siano indicate le norme in base alle quali vengono conferiti o autorizzati gli incarichi, la coerenza di questi ultimi con i principi del buon andamento dell'amministrazione e le eventuali misure adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi.

Entro il 30 giugno di ogni anno, anche le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, devono comunicare di non avere conferito incarichi rientranti nelle fattispecie assoggettate a comunicazione.

Questo primo adempimento serve ad aggiornare annualmente la banca dati (Anagrafe) con le informazioni relative ai nuovi incarichi conferiti o autorizzati dalle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti nell'anno precedente. In tal modo il Dipartimento della funzione pubblica acquisisce tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo la complessa materia degli incarichi, come richiede il comma 16.

b. Secondo adempimento. In base al comma 13 le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi da esse erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 11. Tale comunicazione deve: essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. Questo secondo adempimento è complementare al precedente. Esso serve ad aggiornare annualmente l'Anagrafe con i dati dei compensi effettivamente percepiti da ciascun dipendente nell'anno precedente per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi già comunicati.

Inoltre, questo adempimento consente di acquisire anche quelle informazioni che, al momento del conferimento o dell'autorizzazione, nella maggioranza dei casi, possono essere soltanto presuntive.

c. Terzo adempimento. La prima parte del comma 14 prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino al Dipartimento della funzione pubblica l'ammontare dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Questo adempimento è correlato alle previsioni dell'articolo 1, commi 123 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzato alle verifiche previste dal successivo comma 127. Il comma 123, con riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, siano o no compresi nei compiti e doveri di ufficio, prevede che "gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche... per l'espletamento di incarichi affidati dalle amministrazioni di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati (secondo le modalità prescritte dalla stessa norma) per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente".

Il comma 124 esclude da tale disciplina " ... le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale".

La disposizione va integrata con le esclusioni (vedi n.2) di cui al comma 6 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo n.80/1998.

Poiché i compensi percepiti per incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio devono essere comunicati in applicazione del comma 13, ai fini dell'adempimento in esame, le amministrazioni di appartenenza possono integrare tali comunicazioni con la distinta indicazione dei compensi per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio. Tali sono non solo gli incarichi retribuiti che, per disposizioni di leggi o regolamenti, siano attribuiti al titolare di un determinato ufficio, ma anche gli incarichi dal cui svolgimento il dipendente non possa esimersi in quanto rientranti nei suoi doveri di ufficio.

Anche per l'inosservanza di questo adempimento si applicano le sanzioni di cui al comma 15.

d. Quarto adempimento. L'ultima parte del comma 14 prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. L'elenco deve essere inviato ogni sei mesi e deve contenere l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n.662/1996.

2) AMMINISTRAZIONI TENUTE ALLE COMUNICAZIONI. ESCLUSIONI.

Le amministrazioni pubbliche tenute agli adempimenti di cui sopra, secondo l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.29/1993 sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non

economici nazionali, regionali e locali, compresi gli enti di ricerca, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Tra le amministrazioni obbligate sono comprese anche le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.29/1993 e cioè: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire da vice consigliere di prefettura, i dipendenti di enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché professori e ricercatori universitari a tempo pieno.

Gli obblighi di comunicazione previsti nei commi da II a 13 si riferiscono a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui sopra e riguardano soltanto gli incarichi retribuiti.

La disciplina in esame non si applica alle prestazioni rese nell'esercizio di cariche pubbliche elettive o equiparate.

Inoltre, la nuova normativa, al comma 6, prevede alcune esclusioni soggettive ed altre oggettive.

Le esclusioni soggettive riguardano: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito, i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Le esclusioni oggettive riguardano gli incarichi i cui compensi derivano:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate;
- e) da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

3) DISCIPLINA TRANSITORIA (ARTICOLO 45, COMMA 14).

L'articolo 45, comma 14, del decreto legislativo n.80/1998, detta la disciplina transitoria per l'anno in corso. Pertanto, ai primi due adempimenti non sono tenute le amministrazioni pubbliche che hanno effettuato le comunicazioni previste dalla normativa previgente, fornendo i dati richiesti con le modalità prescritte, prima del 23 aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo

n.80/1998). Resta fermo l'obbligo di provvedere al terzo e al quarto adempimento entro il 30 giugno.

Si considerano trasmesse entro il 23 aprile 1998 le comunicazioni inviate per posta entro lo stesso termine. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale, oppure il timbro dell'ufficio di protocollo del Dipartimento della Funzione pubblica, nel caso in cui siano state inviate per corriere. In relazione alle specifiche modalità di rilevazione e di trasmissione delle informazioni, previste dalla circolare del 19 dicembre 1995, n.24, possono rinviare all'anno 1999 l'applicazione delle nuove disposizioni anche gli Enti locali e le Camere di commercio, industria e artigianato. Questa possibilità è limitata ai casi nei quali le comunicazioni per l'aggiornamento dell'Anagrafe siano state trasmesse, rispettivamente alle competenti Prefetture e all'Unioncamere entro il 23 aprile 1998.

Al fine di individuare tempestivamente le amministrazioni che, non avendo provveduto nei termini di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.80/1998, sono tenute all'immediata applicazione della nuova disciplina, è necessario che le Prefetture e l'Unioncamere trasmettano entro il 30 giugno 1998, al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni ad esse inoltrate dagli Enti locali e dalle Camere di commercio anteriormente al 23 aprile 1998.

In considerazione delle precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare telegrafica n.17200.16832.17721.16236 del 10 aprile 1998, le Prefetture comunicano al Dipartimento della funzione pubblica anche le informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai Segretari comunali e provinciali nell'anno 1997. Invece per gli incarichi conferiti o autorizzati a partire dal 1998, tale incombenza sarà a carico dell'Agenzia Autonoma per la gestione del relativo "Albo". 4)

4) SANZIONI

Il comma 15 vieta alle amministrazioni pubbliche, che abbiano omesso gli adempimenti inerenti alle comunicazioni previste dai commi 11, 12, 13 e 14, di conferire ulteriori incarichi fino a quando non vi avranno provveduto. Nei confronti degli enti pubblici economici e dei soggetti privati che, entro il 30 aprile di ciascun anno, non comunichino alle amministrazioni di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente ai dipendenti delle medesime, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n.140. La sanzione consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Ad essa si aggiungono le sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive.

I servizi di controllo interno di ciascuna amministrazione devono verificare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.

5) MODALITA' DI TRASMISSIONE

Tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica. Le amministrazioni che non siano in grado di effettuare collegamenti telematici devono usare il supporto magnetico, cioè dei floppy-disk. E' escluso l'uso di modelli cartacei o a lettura ottica per raccogliere e trasmettere le comunicazioni. Per garantire una corretta e completa trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a:

individuare, presso ciascuna amministrazione, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990;

inviare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alla totalità del personale al quale si riferiscono gli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione.

Pertanto, nelle amministrazioni articolate in più unità organizzative centrali e periferiche, il responsabile del procedimento deve raccogliere e trasmettere le informazioni relative sia ai dipendenti in servizio presso gli uffici centrali e periferici sia a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa presso altre amministrazioni. Inoltre, il responsabile del procedimento deve verificare preventivamente che i dati raccolti siano completi e che non contengano duplicazioni.

In attesa dell'attivazione del sito Internet del Dipartimento della funzione Pubblica, dal 10 giugno 1998 il software sarà disponibile su Internet al seguente indirizzo: www.IPZS.it/DFP.anagrafe

Le amministrazioni potranno inviare i dati all'indirizzo di posta elettronica: anagrafe.funpub@pcm.it.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, per ottenere relativo floppy-disk potranno rivolgersi:

- nel caso di amministrazioni centrali, direttamente al Dipartimento delle funzione pubblica;
- nel caso di Enti locali, alle Prefetture.

I floppy-disk contenenti le informazioni relative all'Anagrafe devono essere inviati Dipartimento della funzione pubblica con raccomandata con avviso di ricevimento

Tutte le comunicazioni relative all'Anagrafe devono contenere l'indicazione del codice AIP/1998 e devono essere inviate al seguente indirizzo:

Dipartimento della funzione pubblica Servizio informazione statistica e della gestione automatizzata delle informazioni Corso Vittorio Emanuele, 116 00186 ROMA

Il Ministro

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni**

Circolare n. 5/2006 21 dicembre 2006

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Roma
Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Loro Sedi
Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario generale
Roma
All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alle Agenzie
Loro Sedi
All'ARAN
Roma
Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Roma
Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi
Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01)
Loro Sedi
Agli Enti di ricerca
(tramite il Ministero dell'istruzione
dell'Università e della ricerca)
Roma
Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero dell'istruzione
dell'Università e della ricerca)
Roma
Ai Nuclei di valutazione
Agli Organi di controllo interno
Alle sezioni regionali della Corte dei Conti
e, p. c. Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI

OGGETTO: linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative.

1. Premessa: il contenimento delle spese relative all'affidamento di collaborazioni.

Le spese relative all'affidamento di incarichi esterni sostenute dalle pubbliche amministrazioni sono state negli ultimi anni oggetto di forte restrizioni da parte del legislatore.

Quest'ultimo non è intervenuto solo ponendo dei tetti di spesa ma anche circoscrivendo i casi e le esigenze che possono giustificare il ricorso a collaborazioni di carattere autonomo, le quali non rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche determinate in base alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

La recente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, recante *"Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006"*, pubblicata sulla G.U. del 15 giugno 2006, richiama le amministrazioni al contenimento della spesa, con particolare riguardo a quella relativa ad incarichi di studi e di consulenza, prevedendo, a tal fine, anche la rinegoziazione dei contratti in essere.

La Direttiva citata ribadisce la responsabilità prioritaria nella realizzazione degli obiettivi intestata a ciascun Dicastero, invitando ogni Ministro ad attivare sistemi semplici di misurazione delle attività svolte, attraverso indicatori di risultato. Al Ministero dell'economia e finanze è affidato il compito di analizzare gli effetti delle disposizioni relative al contenimento delle spese.

Anche in ragione di tale ultimo provvedimento, l'azione amministrativa dovrà essere improntata al più rigoroso contenimento della spesa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 266 del 2005, legge finanziaria per l'anno 2006. Quest'ultima, per quanto di interesse in questa sede, ai commi 9, 173 e 187, dell'articolo 1, pone dei limiti specifici alle spese per incarichi di studio e di consulenza, nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui mancato rispetto determina illecito disciplinare e responsabilità erariale.

E' da sottolineare, inoltre, che il quadro normativo relativo al ricorso alle collaborazioni è stato recentemente modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale, all'articolo 27, ha ulteriormente ristretto i limiti di spesa previsti dalla legge 4 finanziaria del 2006, all'articolo 32, ha ridefinito i presupposti giuridici necessari all'affidamento di incarichi esterni e, all'articolo 34, ha reso più incisivo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicizzare gli elenchi delle collaborazioni dalle stesse conferite.

Per quanto sopra illustrato, e soprattutto alla luce delle novità introdotte dal legislatore, si ritiene opportuno fornire apposite linee di indirizzo alle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, ai dirigenti che rivestono responsabilità in materia di affidamento di incarichi di collaborazione, sia di tipo occasionale che coordinata e continuativa, con l'obiettivo di informare l'attività amministrativa ai principi di sana gestione, da perseguire anche attraverso il corretto utilizzo di tali forme contrattuali.

2. I presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

Tra le forme di lavoro autonomo cui la pubblica amministrazione può ricorrere vi sono le collaborazioni. La disciplina in ambito pubblico è contenuta nell'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dalle fonti normative citate trova fondamento la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca o di consulenza, ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo. L'elemento fondamentale da considerare è quello individuabile in tutte le collaborazioni, e cioè il carattere autonomo della prestazione.

Ciò sia per gli elementi caratteristici delle diverse forme contrattuali adottate per conferire detti incarichi, che sono estranei alla subordinazione, sia perché, diversamente, sarebbero violate le norme sull'accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, nonché i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Alcune recenti disposizioni normative sono intervenute ad affrontare il tema della legittimità dei presupposti per il ricorso alle collaborazioni con la finalità di arginarne l'utilizzo improprio che, peraltro, ha determinato un aumento eccessivo della spesa pubblica.

E' il caso dell'articolo 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (cosiddetto decreto tagliaspese), dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 417 del 2005 per aver fissato dei limiti puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali ledendo, pertanto, l'autonomia finanziaria di spesa di tali soggetti garantita dall'articolo 119 della Costituzione.

Disposizioni ordinamentali che rispondono alla medesima finalità perseguita dalla norma dichiarata incostituzionale sono state successivamente previste dalla legge n. 311 del 2004. In particolare il comma 11 dell'articolo unico dispone che *"l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della 5 struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari."*

Analogamente, il comma 42 ha disposto che *"l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"*.

Dalle norme citate si evincono, quindi, tre elementi fondamentali per il conferimento di incarichi di collaborazioni.

Il primo è riferito ai possibili destinatari di incarichi di collaborazione, tra i quali è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purché non dipendente dell'amministrazione conferente. In tal caso, trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il secondo, è quello relativo al carattere straordinario del ricorso a tali forme contrattuali da parte delle pubbliche amministrazioni in materie ed oggetti rientranti nelle competenze delle stesse.

Il terzo, infine, è riconducibile all'obbligo di motivazione, la quale dovrà illustrare non solo la straordinarietà dell'esigenza, ma anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'ente.

Vi è poi da considerare il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, il quale, all'articolo 13, ha integrato la disciplina in tema di collaborazioni dettata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tuttavia la legge di conversione del decreto legge ha soppresso il citato articolo.

La medesima disposizione è stata però recentemente riproposta con l'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellando il comma 6 ed inserendo i commi 6-bis e 6-ter.

Preliminarmente è necessario evidenziare l'oggetto della nuova disposizione, la quale si riferisce a *"incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa"*. Il legislatore, quindi, ha chiarito che nei commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 trovano regolamentazione gli elementi relativi alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire qualsiasi incarico di collaborazione di natura autonoma, ivi compresa quella coordinata e continuativa.

A tale ultimo riguardo, per una trattazione generale sulla natura autonoma del rapporto di lavoro e sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni delle collaborazioni coordinate e continuative si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento. Inoltre

sull'argomento si segnala la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 17 del 2006, la quale, seppur riguardante le collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui all'articolo 61 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, come noto, non trovano applicazione nell'ambito delle pubbliche 6 amministrazioni, illustra, in via generale, i requisiti essenziali per rispettare il carattere di autonomia della prestazione propria di tali tipologie contrattuali.

La nuova normativa elenca i presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni. In particolare, riprendendo, sostanzialmente, quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, viene specificato che:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Ciò comporta che le amministrazioni, nello svolgimento delle proprie competenze, potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. Pertanto, tali esigenze dovranno essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l'apporto di prestazioni professionali altamente qualificate. Si sottolinea che i soggetti a cui è possibile conferire sono dalla norma definiti come "esperti di provata competenza", quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno, ad esempio verificandone la presenza attraverso la valutazione dei curricula del personale in servizio, fermo restando il rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E' evidente che la reale verifica della presenza di tutti i presupposti sopra elencati assume particolare rilevanza ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione per il conferimento di un incarico di collaborazione previsto dalla legge n. 311 del 2004. Tale obbligo trova giustificazione anche dalla circostanza che l'attuale sistema normativo prevede un complesso processo di pianificazione e programmazione per l'individuazione dei fabbisogni di personale, nonché un insieme di strumenti per fronteggiare esigenze sia di carattere permanente che temporanea.

L'esigenza temporanea di acquisire apporti di elevata qualificazione potrà essere fronteggiata con il conferimento di un incarico di collaborazione solo in via straordinaria e dopo aver attentamente valutato gli strumenti gestionali alternativi a disposizione degli amministratori pubblici. Per una più ampia trattazione in materia di corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane si rinvia alla Circolare n. 3 del 2006 di questo Dipartimento.

In ultimo è da segnalare la novità prevista dal comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa alla previsione che ogni amministrazione 7 disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Da una lettura sistematica della nuova disciplina, la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo.

Peraltro, proprio in ragione di tali principi generali dell'ordinamento si ritiene che la citata previsione debba essere rispettata da tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, i quali, dovranno adeguare i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Disposizioni relative ai limiti di spesa

Per quanto attiene i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie è necessario sottolineare che il legislatore, nell'ambito delle possibilità riconosciute alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di personale dotato di elevato contenuto professionale instaurando rapporti di lavoro di natura autonoma, ha operato una distinzione tra quelli relativi agli incarichi occasionali, individuandoli in incarichi di studio, ricerca e consulenza, e quelli attinenti alle collaborazioni coordinate e continuative.

Ciò ha determinato dei problemi applicativi delle diverse disposizioni, generando difficoltà sia in termini finanziari che dal punto di vista della configurazione giuridica della fattispecie.

Tale approccio, essenzialmente finalizzato a porre specifici limiti all'utilizzo degli incarichi occasionali e di quelli in forma coordinata e continuativa, non deve portare a qualificare diversamente le due tipologie contrattuali per quanto riguarda i presupposti necessari per l'affidamento delle stesse.

Come già accennato, secondo la normativa vigente sono da considerarsi incarichi di collaborazione tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, sia quelle di natura occasionale che coordinata e continuativa.

Pertanto, soprattutto a seguito della modifica dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 operata dal decreto legge n. 233 del 2006, come convertito, la legittimità dell'affidamento di tali incarichi è comunque determinata in base ai parametri illustrati nel paragrafo precedente.

La distinzione presente nelle diverse leggi finanziarie è dunque operante solo ed esclusivamente ai fini di individuare i limiti di spesa pertinenti. Tale differenziazione, peraltro, alla luce della normativa sopravvenuta, appare di più chiara interpretazione in quanto comunque riconducibile alle due fondamentali tipologie di collaborazioni, quali quelle occasionali e quelle coordinate e continuative, a nulla rilevando il contenuto specifico della prestazione.

3.1 Limiti di spesa per incarichi di natura occasionale

Le leggi finanziarie degli anni 2005 e 2006 pongono dei precisi limiti di spesa agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, distinguendoli da quelli coordinati e continuativi.

Detta differenziazione, ad una prima valutazione, è stata interpretata attribuendo particolare valenza al contenuto della prestazione. Tuttavia, alla luce della nuova normativa, sembra utile rammentare che, come anche affermato dalla Corte dei Conti nell'Adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005, la legge finanziaria si riferisce agli incarichi di studio, ricerca e consulenza per la loro fondamentale caratteristica della temporaneità, ed agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la loro fondamentale caratteristica della continuità della prestazione e del potere di direzione dell'amministrazione.

Da una lettura sistematica delle norme è quindi possibile concludere che i provvedimenti finanziari, al fine di porre specifici limiti all'utilizzo delle collaborazioni di natura autonoma, hanno operato una separazione dei limiti di spesa, non tanto in ragione del contenuto qualitativo della prestazione, che deve comunque rispondere, inequivocabilmente oggi, al requisito dell'alta qualificazione, quanto piuttosto alle modalità di svolgimento della prestazione.

L'interpretazione delle norme sui limiti di spesa si deve dunque muovere dalla fondamentale suddivisione delle collaborazioni in occasionali e coordinate e continuative, così come individuata dal novellato articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto premesso, giova ricordare quali siano i limiti di spesa attualmente vigenti per le collaborazioni occasionali, disposti dal comma 9 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005,

n. 266 (la legge finanziaria per il 2006), come recentemente modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito.

In base alla citata normativa, *“la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004”*.

Inoltre, i commi 56 e 57, della medesima legge finanziaria, stabiliscono che *“le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005”* e che, per un periodo di tre anni, le medesime amministrazioni non possono *“stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto.”*

Dette disposizioni, ai sensi dei commi 12 e 64 della medesima legge, non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

3.2 Limiti di spesa per incarichi di natura coordinata e continuativa

Come già accennato, anche le collaborazioni coordinate e continuative, in quanto contratti di lavoro autonomo, devono avere ad oggetto una prestazione altamente qualificata e rispettare i presupposti di legittimità previsti dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come novellato.

Pertanto, è opportuno specificare che le attività di studio, ricerca o consulenza, possono essere oggetto, oltre che di una prestazione occasionale, anche di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, purché per il loro svolgimento necessitino di un potere di coordinamento dell’amministrazione ed una continuità della prestazione.

Inoltre, si richiama l’attenzione delle amministrazioni sul carattere autonomo della prestazione, la quale ai sensi dell’articolo 409 del codice di procedure civile si concretizza *“in una prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”*.

Per una trattazione generale sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento.

Per quanto attiene ai limiti di spesa relativi alle collaborazioni coordinate e continuative è necessario riferirsi al comma 187 dell’articolo 1 della legge 266 del 2005. In particolare, quest’ultimo prevede che *“le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003”*.

Sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione di tale ultima disposizione il comparto scuola e quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, regolati dalle specifiche disposizioni di settore, e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, stipulati dai soggetti elencati al comma 188.

Preliminarmente, si sottolinea come tale disposizione appaia di particolare rilevanza, oltre che per ragioni meramente finanziarie, anche dal punto di vista organizzativo. Infatti, considerato il perdurante blocco delle assunzioni, il legislatore ha voluto porre dei precisi limiti di spesa alle forme contrattuali a tempo determinato, riconoscendo invece un'importanza fondamentale ai documenti di programmazione 10 sul personale quali la programmazione triennale dei fabbisogni - prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'articolo 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali - e le dotazioni organiche.

E' necessario tener presente che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è uno strumento straordinario a disposizione delle pubbliche amministrazioni per soddisfare esigenze qualificate di natura temporanea.

Pertanto si sottolinea la necessità di valutare attentamente la possibilità di adottare soluzioni alternative, peraltro preferite dal legislatore, e di giustificare un eventuale ricorso a tale soluzione in ragione delle caratteristiche proprie della tipologia contrattuale, quali l'autonomia e la coordinazione, oltre che dei requisiti generali di legittimità previsti per il conferimento delle collaborazioni, con particolare riferimento alla straordinarietà dell'esigenza ed all'alta qualificazione professionale.

4. Controllo della spesa relativa ad affidamento di incarichi esterni e pubblicità

Per quanto attiene il controllo da parte della Corte dei Conti, i possibili dubbi di costituzionalità relativi alle disposizioni della legge n. 311 del 2004 devono ritenersi superati in considerazione delle nuove norme dettate dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006).

Quest'ultima, al comma 173, prevede che gli "atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studi e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione".

Al riguardo, si segnalano le "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli Enti locali" adottate dalla Corte dei Conti, laddove si precisa che i commi 11 e 42 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, per la parte relativa alla trasmissione degli atti alla stessa, siano da ritenersi implicitamente abrogati dalla nuova legge finanziaria, e che il nuovo obbligo di comunicazione, nonostante le norme di esclusione dai limiti di spesa delle regioni e degli enti locali, si applica anche a quest'ultime, ivi compresi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Inoltre, in tale atto, si specifica che la trasmissione, da effettuarsi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo sulla gestione, riguarda i provvedimenti di impegno o di autorizzazione e, solo quando adottati senza un previo provvedimento, gli atti di spesa, che singolarmente nel loro ammontare definitivo comportino una spesa eccedente ai 5000 euro.

E' da segnalare inoltre che, al fine di perseguire efficacemente il contenimento della spesa pubblica per incarichi di studio, ricerca e consulenza, l'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni. Si tratta di una anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche.

Infatti, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare a questo Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

In questa sede si ritiene opportuno specificare che l'obbligo di comunicazione si riferisce:

- a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;

- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per un'illustrazione degli adempimenti cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad eseguire si rinvia al sito www.anagrafedelleprestazioni.it ed alle circolari di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001, n. 10 del 16 dicembre 1998 e n. 5 del 29 maggio 1998. In sintesi, si evidenzia che l'attuale sistema consente la gestione in formato digitale di tutte le comunicazioni relative agli incarichi e che quella telematica è l'unica modalità di trasmissione ammessa.

I dati richiesti per ciascun incarico concernono essenzialmente:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza;
- modalità di acquisizione (se "di natura discrezionale" oppure "previsto da norme di legge");
- tipo di rapporto (se "prestazione occasionale" oppure "collaborazione coordinata e continuativa");
- contenuto della prestazione (da selezionare tra le alternative proposte);
- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento all'uopo adottato dall'amministrazione ("sì" oppure "no");
- durata dell'incarico (anno inizio; anno fine);
- importo dei compensi previsto e erogato.

Si rammenta che l'anagrafe delle prestazioni è funzionale anche all'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale "le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni e che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano gli elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato".

A ciò si aggiungono le recenti modifiche dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 operate dall'articolo 34 del decreto legge n. 223 del 2006.

Il comma 16 dell'articolo citato, come novellato, specifica che gli elenchi dei consulenti, comprensivi dell'indicazione della durata, oggetto e compenso dell'incarico, devono essere resi noti dalle amministrazioni mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica.

Le amministrazioni, pertanto, dovranno provvedere, oltre alla trasmissione dei dati all'anagrafe delle prestazioni, a pubblicare autonomamente gli elenchi sui propri siti internet, specificando gli elementi indicati nella norma.

Inoltre, il decreto legge citato, affida al Dipartimento della Funzione pubblica il compito di adottare in materia misure di pubblicità e trasparenza. Pertanto, il Dipartimento provvederà a dare la massima pubblicità ai dati raccolti, anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul proprio sito internet.

Per questa finalità le amministrazioni possono già da subito utilizzare la funzione "report" presente nella sezione "dati riepilogativi" del sito, che permette di creare tabelle Excel con gli incarichi comunicati all'Anagrafe. A breve il Dipartimento renderà disponibile una nuova funzione con cui ciascuna amministrazione potrà creare direttamente pagine web.

4. Considerazioni conclusive

La possibilità di conferire incarichi di collaborazione di natura autonoma deve essere attentamente valutata dalle amministrazioni pubbliche sia in ragione degli specifici limiti di spesa imposti dal legislatore, ma anche dei presupposti giuridici che ne legittimano il ricorso.

Il rispetto di quest'ultimi, in particolare, considerato il carattere straordinario dell'esigenza, la temporaneità e l'alta qualificazione della prestazione e l'obbligo di motivazione, impongono

all'amministrazione la conoscenza approfondita della proprie risorse, sia in termini organizzativi che di professionalità.

Si ribadisce, quindi, la necessità di adottare in base a principi di sana gestione i documenti di programmazione triennale dei fabbisogni e di determinazione delle dotazioni organiche, i quali hanno il preciso obiettivo di fronteggiare, in un'ottica di pianificazione, le esigenze delle amministrazioni, in modo da garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché di valutare l'opportunità di adottare piani di formazione mirati ad aggiornare od eventualmente a riqualificare il personale rispetto ai mutamenti dell'assetto normativo ed istituzionale ed ai conseguenti processi di innovazione.

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 2/08 11 marzo 2008**

OGGETTO: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.

Premessa

La legge finanziaria per l'anno 2008 è intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata.

Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi come il legislatore negli anni più recenti abbia disposto diversi interventi, di carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.

Infatti, nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, introducendo tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimità, in particolare per evitare che fossero stipulate per prestazioni non qualificate, utilizzandole quali rapporti di lavoro subordinato.

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate all'articolo 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, e quelle apportate all'articolo 36 del medesimo decreto, dalla legge finanziaria per l'anno 2008, sono finalizzate a ricondurre l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalità loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili.

Ciò comporta, innanzi tutto, che il limite temporale individuato dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l'anno 2008, individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato.

Peraltro rimane ferma la necessità che l'incarico abbia natura temporanea, come previsto dalla legge, considerato che la necessità di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi all'interno della programmazione delle attività dell'amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un'attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell'attività. Altresì non è configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione.

1. Collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

L'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. che all'articolo 2230 c. c. Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove "il contatto sociale" con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente. Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una pubblica amministrazione è sempre

una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale. La distinzione operata, fra collaborazioni autonome e coordinate e continuative, rileva non solo ai fini fiscali e contributivi, che la legge disciplina diversamente e per i quali si rinvia al paragrafo 8, ma anche in relazione agli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni committenti.

2. Il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria”

Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni in considerazione della loro collocazione nel Titolo I del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo ai principi generali. Pertanto, coerentemente a tale impostazione, il comma 6-ter dispone, per le autonomie locali, l'adeguamento dei regolamenti ex articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai principi enunciati al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001. Inoltre, come già chiarito nella circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta l'irrelevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia contrattuale individuata dall'amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa, a tali fini.

L'ulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessità di una “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, operata dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, ponendo l'accento sull'elevata competenza e coordinata con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno dell'amministrazione fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, con la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti, rafforzando, pertanto, quanto già indicato alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 7, citato. Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse. Tale modifica precisa quindi quanto già ricavabile dall'articolo 7, comma 6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come più volte ricordato, dal contenuto della stessa. In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi. Come già evidenziato l'articolo 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica. È questo il caso della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei

contratti pubblici). I principi ivi richiamati di derivazione comunitaria, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, richiedono, per l'affidamento di incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, l'attivazione di procedure di trasparenza e comparazione (articolo 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 2006) che possono trovare concreta attuazione secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni in materia. Si può affermare che analoghi criteri devono essere rispettati in tutti i casi in cui è consentito dal legislatore il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per il condono edilizio e per gli incarichi di difesa in giudizio. Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l'articolo 9 della legge n. 150 del 2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa, nonché quelle contenute nell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, relativamente a specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca avviati dalle amministrazioni ivi indicate. Per tali ultime fattispecie trovano comunque applicazione le restanti disposizioni in materia di pubblicità e comparazione.

3. Obblighi di pubblicità

Il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità. In primo luogo si richiama la previsione generale contenuta nel comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dall'articolo 32 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, circa la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici. Al riguardo si rimanda alla bozza di regolamento, contenuta nell'allegato alla presente circolare, cui le amministrazioni possono fare utilmente riferimento pur con i necessari adattamenti alle specificità organizzative ed alle funzioni istituzionali loro proprie. Occorre, poi, fare riferimento agli obblighi, già richiamati nella citata circolare n. 5 del 2006, al paragrafo 4, previsti dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall'articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, il quale prevede che: *“Le amministrazioni rendono noti, mediante, inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.”* Obblighi che si aggiungono a quelli già originariamente previsti dal medesimo comma 14 in merito ai dati che debbono essere trasmessi periodicamente al Dipartimento della funzione pubblica. Ad essi si sono aggiunti, lo scorso anno, quelli contenuti nell'articolo 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006, che nello stabilire un tetto alla retribuzione massima erogabile dalle pubbliche amministrazioni a diversi soggetti, compresi dunque i collaboratori esterni, ha puntualmente disposto in merito alla pubblicità. Quest'ultima disposizione è stata sostituita da quella contenuta nell'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, secondo cui: *“Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi (trattamento economico omnicomprensivo relativo a rapporti di lavoro dipendente o autonomo erogato dalle pubbliche amministrazioni) può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita”*. Nel medesimo comma si dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le agenzie, gli enti pubblici anche economici, gli enti di ricerca e le università per i quali trova applicazione il limite alla retribuzione, sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. In tale sede l'obbligo di pubblicità riguarda i trattamenti economici che superano la soglia individuata dal legislatore. Sullo specifico tema, si

rinvia alla circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, n. 1 del 2008, appositamente predisposta.

L'articolo 3, comma 54, della legge finanziaria per l'anno 2008 modifica l'articolo 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 disponendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di "collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza" per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo, più volte evidenziato, dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Ma a rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è il comma 18 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 il quale subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. Di tale previsione occorrerà tenere conto in particolare in sede di stipula del contratto di incarico. Tale vincolo sull'efficacia si applica a tutti gli incarichi sottoscritti dal 1° gennaio 2008, mentre l'obbligo di pubblicazione più volte sancito dal legislatore trova già applicazione sui contratti in essere a tale data. In un'ottica più generale di trasparenza si può ritenere che gli obblighi di pubblicità richiamati nel presente paragrafo, da distinguersi dagli obblighi di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web istituzionali indicati dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

4. Limite di spesa per le amministrazioni statali

La legge finanziaria per l'anno 2008 non dispone nulla di diverso dai limiti di spesa già stabiliti per le pubbliche amministrazioni, pertanto trova ancora applicazione l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, in virtù del quale le medesime non potranno sostenere una spesa superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004, a decorrere dall'anno 2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione. Inoltre, sono ancora vigenti le disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dell'articolo 1 della stessa legge i quali stabiliscono che: *"le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005"* e che per un periodo di tre anni, quindi compreso l'anno 2008, le medesime non possono *"stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto."* Come già evidenziato dal quadro normativo attuale deriva l'irrelevanza della distinzione fra incarichi relativamente all'oggetto della prestazione, dal punto di vista della qualificazione giuridica dell'istituto. Infatti, la modifica introdotta nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale previsione generale, nel ribadire il carattere autonomo della prestazione, ha confermato un'unica distinzione dal punto di vista ordinamentale relativa alla durata della collaborazione, se occasionale o coordinata e continuativa.

Diversamente per quanto concerne l'applicazione del limite di spesa, come già chiarito nella circolare n. 5 del 2006, per le collaborazioni occasionali occorre fare riferimento ai commi 9, 56 e 57, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, mentre per le collaborazioni coordinate e

continuative si applicano le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge. Quest'ultimo dispone che a decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, con l'esclusione del comparto scuola e quello delle istituzioni di altra formazione specializzazione artistica e musicale i quali hanno una propria disciplina dedicata. Limite di spesa oggi ridotto al 35 per cento dall'articolo 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). La violazione dei limiti di spesa così fissati costituisce illecito disciplinare e determina ipotesi di responsabilità erariale. Il legislatore ha differenziato il regime di spesa delle diverse fattispecie a causa della dimensione assunta nell'organizzazione del lavoro delle pubbliche amministrazioni dalle collaborazioni coordinate e continuative, fermo restando il già richiamato unitario quadro ordinamentale.

Infine si ricorda il comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 il quale ha disposto che gli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. L'articolo 3, comma 58, della legge finanziaria per l'anno 2008 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, siano individuati gli uffici speciali o strutture comunque denominate, istituite presso le amministrazioni dello Stato per i quali sussistono contratti di consulenza di durata continuativa indispensabili ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali. Tutti gli altri incarichi cessano dalla data di emanazione del medesimo provvedimento. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della previsione richiamata le strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. Previsioni per le Regioni e le Autonomie Locali

I commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per l'anno 2008 dettano norme specifiche per gli enti locali in tema di collaborazioni esterne. Per tali enti è necessario, in primo luogo, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previsto dall'articolo 89 del Testo Unico degli enti locali, fissi i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. La previsione era di fatto già contenuta nell'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale principio generale, ma il legislatore ha ritenuto di intervenire in maniera diretta e particolarmente dettagliata per gli enti locali, giungendo a stabilire, nell'intento di assicurare il contenimento della spesa, che il medesimo regolamento fissi il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze. Per l'individuazione di tale limite occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione, alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre limiti certi a regime alla discrezionalità dell'ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali.

La legge aggiunge, poi, l'obbligo di trasmettere tali disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione. È, inoltre, previsto che le collaborazioni siano attivate solo nell'ambito di un programma approvato dagli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cioè i consigli degli enti, ai quali l'ordinamento ha già attribuito competenze generali in tema di programmazione, come si evince dal richiamo effettuato dalla legge all'articolo 42, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale elenca: *“programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative*

variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie.”

In altri termini, come evidenziato nella premessa, i dirigenti preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione solo nell’ambito della programmazione delle attività dell’amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, così come determinata dall’articolo 42. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi di collaborazione per le competenze e le attività specificamente previste da norme di legge, sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni richiamate, compresa la necessità della verifica tecnica sulla mancanza della professionalità interna necessaria. Tale riferimento si coordina naturalmente con la previsione generale contenuta nell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove fra i presupposti di legittimità di conferimento degli incarichi a soggetti estranei all’amministrazione è previsto che l’oggetto dell’incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Per quanto concerne il limite di spesa la legge n. 266 del 2005, all’articolo 1, comma 12, ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005 stabilendo che le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 della medesima legge non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. Successivamente, la legge n. 296 del 2006 ha tenuto conto dell’orientamento della Corte in tema di limiti di intervento della legislazione statale nei confronti delle regioni e delle autonomie locali ed ha individuato il solo obiettivo della riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno nel comma 557, dell’articolo unico della legge ed ha disapplicato i commi da 198 a 206 della legge finanziaria per l’anno 2006. In tale ambito vanno collocate solo le spese relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, di cui al comma 562 dell’articolo unico della legge medesima, conservano, invece il tetto alla spesa di personale relativo al corrispondente ammontare per l’anno 2004, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Nell’obiettivo di riduzione della spesa di cui al citato comma 557 e nel tetto di spesa del comma 562 si collocano le sole collaborazioni coordinate e continuative alle quali il legislatore ha dedicato particolare attenzione, considerato l’elevato ricorso a tali tipologie contrattuali ed alla sua incidenza sulla spesa pubblica, mentre le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente come spesa per prestazione di servizi o comunque nelle altre tipologie di spesa corrente.

A tal fine si può tenere conto, comunque conformemente al tetto di spesa individuato dalla singola amministrazione con il proprio regolamento, delle modifiche apportate a tali commi dall’articolo 3, commi 120 e 121 della legge n. 244 del 2007. Si ricorda, infatti, come una costante giurisprudenza contabile abbia ritenuto rientranti nell’obiettivo della riduzione delle spese per il personale quelle relative al tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, così confermando l’orientamento espresso dalla circolare interpretativa n. 9 del 17 febbraio 2006, emanata del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di spesa per il personale negli enti locali. Per tutte le amministrazioni in questione vale l’obbligo di trasmissione degli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione, stabilito nel comma 173 dell’articolo unico della legge n. 266 del 2005 e ancora vigente, così come indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 4/Aut/2006 del 17.2.2006 (“Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005 nei confronti delle regioni e degli enti locali”).

Occorre infine ricordare che le previsioni contenute nella legge finanziaria per l’anno 2008 costituiscono, comunque, a norma dell’articolo 3, comma 162, della medesima legge “*norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali*”.

6. Responsabilità

Una riflessione puntuale merita il tema della responsabilità per il conferimento degli incarichi di collaborazione in assenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche delle previsioni di cui al citato comma 6-bis. In primo luogo ci si trova dinanzi ad una responsabilità amministrativa del dirigente che abbia conferito l'incarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare, ciò in quanto il conferimento dell'incarico costituisce atto di gestione.

In particolare si ricorda che qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera ex articolo 2126 c.c. Ma tale responsabilità rileva anche sotto il profilo del danno erariale. Infatti, sebbene l'amministrazione si sia giovata della prestazione lavorativa, e quindi non sia considerabile danneggiata in senso lato, perché ha remunerato un'utilità effettivamente conseguita, non appare possibile una completa trasposizione dei canoni di valutazione civilistici del danno in quanto la pubblica amministrazione è comunque tenuta a porre in essere comportamenti legittimi. Al riguardo si ricorda come la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti abbia spesso escluso la colpa lieve quando ha valutato l'attribuzione di incarichi in assenza dei presupposti di legge e abbia spesso operato un contemperamento fra potere di riduzione e necessità di rispetto dei canoni di legittimità e, quindi, fra il parametro della cosiddetta "utilità gestoria", ove presente, e il parametro pubblicistico di buon andamento e tutela degli interessi pubblici. Si rappresenta, altresì che la sanzione di carattere gestionale richiamata alla fine del comma 6 dell'articolo 36 del decreto citato, riguardante il divieto di assumere in caso di violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche in caso di utilizzo illegittimo dei contratti di collaborazione, quando questi ultimi siano stati stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'intento di eludere i limiti imposti dal medesimo articolo.

7. Esclusioni

L'articolo 3, comma 77, della legge finanziaria per l'anno 2008, introduce delle esclusioni alla disciplina dettata dai commi 6, 6-bis e 6 quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale, pertanto, non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999. L'esplicita esclusione trova la sua motivazione nel fatto che gli incarichi in questione corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge quali il possesso di una competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attività istituzionali, la durata ed il contenuto dell'incarico predeterminati. Inoltre il regime di pubblicità previsto dal comma 6-bis contraddice le disposizioni speciali vigenti relative alla procedura di nomina, ai requisiti e, talvolta, alla natura della loro funzione di supporto all'indirizzo politico.

Può ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.

Infine, con riferimento alle collaborazioni escluse dall'applicazione sui limiti di spesa le collaborazioni individuate dall'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, relative a pubblicità e comparazione, individuati nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando quanto previsto nell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 in

merito al titolo di studio. In nessun caso, infatti, le deroghe di carattere finanziario, relative pertanto alla spesa, possono comportare una deroga alle disposizioni ordinamentali relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalità di individuazione.

8. Trattamento previdenziale

Come già evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 4 del 2004 i lavoratori che hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata Inps cui corrisponderà il versamento dei contributi da parte del committente. Gli importi delle aliquote contributive sono stati aggiornati dalla legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 770, la quale ha previsto che dal 1° gennaio 2007, le medesime sono state determinate come segue:

1. 23,72 per cento per i lavoratori non iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria
2. 16 per cento per i lavoratori iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria o titolari di pensione, diretta o indiretta.

Su tale determinazione è intervenuta la legge n. 247 del 2007, la quale, all'articolo 1, comma 79 ha previsto che per i lavoratori rientranti nella prima fattispecie *“l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010”*. Per la seconda fattispecie *“con effetto dal 1° gennaio 2008 (...) l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.”*

Si ricorda ancora che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 1, della legge n. 247 del 2007 *“fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento”*

La legge finanziaria per l'anno 2007, al comma 788 dell'articolo 1, ha inoltre previsto, sempre per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, il diritto a ricevere un'indennità giornaliera a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per gli approfondimenti sul tema si rinvia alle circolari dell'Inps n. 7 dell'11 gennaio 2007 e n. 76, del 16 aprile 2007.

Le collaborazioni occasionali sono in generale sottratte al regime vigente per le collaborazioni coordinate e continuative sopra richiamato. Diversamente sono soggette al medesimo regime qualora il reddito annuo derivante da tali collaborazioni superi i 5.000 euro, secondo quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'articolo 44, comma 2, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Il limite annuo costituisce una fascia di esenzione e dà luogo al versamento contributivo per la parte eccedente, a carico del committente, con oneri per un terzo a carico del collaboratore.

Pertanto le amministrazioni predisporranno moduli ed attestazioni aggiornate che consentano la piena conoscenza dello stato previdenziale e del reddito del soggetto incaricato.

Si richiamano le amministrazioni ad un'applicazione rigorosa delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tenga conto dell'impossibilità di stipulare contratti di collaborazione esterna al di fuori dei presupposti ivi

indicati o in luogo di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo verificheranno periodicamente e comunque nell'ambito delle proprie competenze l'applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

ALLEGATO

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E PER GLI ENTI LOCALI A NORMA DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007).
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. L'Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interPELLI interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3

(Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali)

1. L'ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato

dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Art. 4

(Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5

(Procedura comparativa)

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6

(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 1/2010

Oggetto: Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti: pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC.

1. Pubblicazione dei dati curriculari e retributivi della dirigenza e dei dati sulle assenze del personale

Diverse recenti disposizioni di legge prevedono adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione, soprattutto *on line*, di dati inerenti il personale e le attività delle pubbliche amministrazioni. Tali disposizioni si inseriscono nel generale orientamento legislativo teso al miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico (anche) attraverso gli strumenti della trasparenza e della conoscibilità e diffusione delle informazioni.

Tra queste disposizioni, particolare attenzione è stata rivolta dal Dipartimento della funzione pubblica all'**art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69**, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", che ha previsto l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i *curricula vitae*, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale. Con circolari n. 3 del 17 luglio 2009 e n. 5 del 12 ottobre 2009, ai cui contenuti integralmente si rinvia (fatte salve le ulteriori indicazioni contenute nel prosieguo della presente circolare, relative all'art. 11 del d.lgs. 150/2009), il Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato le modalità operative per l'applicazione della norma, ponendo, altresì, a disposizione delle amministrazioni e dei dirigenti, sul proprio sito internet, una apposita procedura per la compilazione *on line* dei *curricula* e dei dati relativi alle retribuzioni.

Inoltre, sempre sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo www.funzionepubblica.it/dirigenti2009, è costantemente aggiornato un servizio di FAQ con cui si forniscono chiarimenti e precisazioni in relazione alle problematiche che vengono segnalate dalle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione della normativa.

L'art. 21 della legge n. 69 del 2009 prevede, come sopra ricordato, l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare i tassi di assenza/presenza del personale. Vale rammentare, in questa sede, che tale disposizione si inserisce nel quadro più generale dei provvedimenti adottati, sin dall'inizio della legislatura, per combattere il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione. Al riguardo, nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con le circolari n. 1 e n. 7 del 2009 e n. 7 e n. 8 del 2008 in relazione all'interpretazione ed applicazione, in particolare, dell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), si ritiene utile segnalare che con **D.M. 18 dicembre 2009** (in corso di pubblicazione) è stata data attuazione alla previsione contenuta nell'art. 55-*septies*, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009).

Il decreto ministeriale fissa, infatti, le nuove fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per malattia che, dal momento della sua entrata in vigore, saranno ampliate rispetto all'attuale previsione, mentre saranno contestualmente disciplinate specifiche deroghe in relazione a situazioni afferenti a specifiche e gravi patologie.

- **Art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150** L'importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni ed ai dipendenti delle stesse è stata confermata dal legislatore anche con i più recenti interventi normativi di riforma.

L'art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*, contiene la regolamentazione della "trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni, intesa come *"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni"* relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività.

In particolare, il comma 8 impone ad ogni amministrazione l'obbligo di adibire una apposita sezione del sito internet istituzionale alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al Programma per la trasparenza, alla premialità, agli incarichi conferiti dalle amministrazioni. Le lett. *f*) e *g*) del comma 8 prevedono la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti. Tale pubblicazione si aggiunge e arricchisce di nuovi contenuti quella già prevista dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009.

Al fine della corretta applicazione delle disposizioni si ritiene utile fornire di seguito alcuni chiarimenti e precisazioni. - *Amministrazioni destinatarie*

A differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, le cui prescrizioni sono dirette, per esplicita previsione, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il d.lgs. n. 150 del 2009 non si applica direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infatti, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 15 del 2009, l'art. 74, comma 3, del decreto legislativo prevede che, con l'adozione di uno o più dPCM, siano determinati limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che fino all'entrata in vigore di ciascuno di tali provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si continui ad applicare la normativa previgente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri resta, pertanto, soggetta al solo obbligo previsto dall'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009, e ad essa non è applicabile il regime sanzionatorio contenuto nel comma 9 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009.

A norma del comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *m*), della Costituzione; in quanto tale deve essere garantito su tutto il territorio dello Stato.

Inoltre, l'art. 16, comma 1, dispone la diretta applicazione negli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 3. In particolare, il comma 3 impone di garantire *"la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance"*, nel cui ambito si può ritenere si collochino anche gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 8. Si deve, pertanto, ritenere che anche il comma 8 dell'art. 11 costituisca norma di immediata applicabilità per le amministrazioni regionali e locali, pur non essendo richiamato esplicitamente dall'art. 16.

- *Pubblicazione dei dati relativi ai curricula vitae e alle retribuzioni*

La disposizione dell'art. 11, comma 8, lett. *f*), del d.lgs. n. 150 del 2009 prevede che l'obbligo di pubblicazione dei *curricula* riguardi sia i **dirigenti**, sia i **titolari di posizioni organizzative** (questi ultimi non contemplati dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009).

Per quanto attiene all'obbligo di pubblicazione dei dati sulle retribuzioni, l'art. 11, comma 8, lett. *g*), fa riferimento ai soli dirigenti; la norma impone, inoltre, di evidenziare specificamente le componenti retributive variabili e quelle legate al risultato.

Le disposizioni dell'art. 11, comma 8, lettere *f*) e *g*), a differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, non richiamano espressamente i **segretari comunali e provinciali**. Tuttavia, la *ratio* di entrambe le normative, il loro collegamento sistematico e la funzione dirigenziale ricoperta da tali funzionari nell'ambito dell'organizzazione degli enti locali conducono a ritenere che anche essi siano ricompresi nella previsione di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.

Infine, deve evidenziarsi che l'art. 11, comma 8, lett. h), del d.lgs. n. 150 del 2009 estende gli obblighi di pubblicazione dei CV e dei dati sulle retribuzioni anche a *"coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo"*. La pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del sito internet di ciascuna amministrazione dovrà, pertanto, essere integrata con le informazioni concernenti tali soggetti.

Sanzioni

Il d.lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 9, prevede uno speciale regime sanzionatorio per il caso di *"mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione"* di cui al comma 8. Tale sanzione consiste nel *"divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti"*. Si raccomanda pertanto a tutte le amministrazioni, ed in particolare ai dirigenti degli uffici del personale o dei diversi uffici ai quali, nell'ambito di ciascun ordinamento, è affidata la competenza relativa agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e all'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009, di porre la massima cura e puntualità nell'effettuare le pubblicazioni richieste dalle norme, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione della sanzione. La stessa cura, si ricorda, è richiesta a ciascun dirigente, in quanto responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del proprio *curriculum vitae*.- *Denominazione della apposita sezione del sito istituzionale* L'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009 indica il nome che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione in cui collocare le pubblicazioni: "Trasparenza, valutazione e merito".

A tale riguardo, può ritenersi superata l'indicazione relativa al titolo "Operazione trasparenza" di cui alla circolare n. 3/2009.

2. Anagrafe delle Prestazioni

L'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'Anagrafe delle prestazioni, il cui obiettivo principale deve essere individuato nel contenimento della spesa pubblica attraverso la raccolta ed il monitoraggio dei dati sugli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L'Anagrafe delle prestazioni consiste, infatti, in un registro in cui devono essere indicati nominativamente tutti i soggetti pubblici o privati ai quali siano stati affidati incarichi retribuiti dalle amministrazioni pubbliche, con le informazioni salienti sugli incarichi stessi.

Infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il comma 15 dello stesso art. 53 sancisce che il mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche comporta l'impossibilità per le stesse di conferire nuovi incarichi.

In questa sede si ritiene opportuno ricordare che l'obbligo della comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito www.anagrafeprestazioni.it, un sistema per la gestione informatizzata di tutte le comunicazioni relative agli incarichi.

Di fatto, l'unica modalità di trasmissione ammessa è quella telematica introdotta dalla circolare di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001.

Le amministrazioni tenute all'adempimento si debbono, quindi, registrare sul sito e fornire, entro e non oltre le scadenze previste dalla normativa, i dati richiesti per ciascun incarico da comunicare. In particolare:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico;
- i dati descrittivi dell'incarico affidato;
- i dati relativi al compenso previsto e ai compensi erogati.

Il Dipartimento della funzione pubblica sta mettendo a punto una nuova applicazione web che renderà l'adempimento ancora più agevole, con strumenti di facilitazione all'inserimento e di ricerca dei dati. Per arrivare a tale risultato è necessario introdurre un più dettagliato sistema di catalogazione delle informazioni, che necessita della richiesta di ulteriori dati utili.

Per una precisa descrizione del sistema si rimanda alle note esplicative che saranno pubblicate nella fase di avviamento della nuova applicazione, la quale prevede, tra le novità che verranno introdotte, che la comunicazione alla banca dati "Anagrafe" debba essere fatta anche in caso di dichiarazione negativa, da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Per quanto riguarda le **istituzioni scolastiche**, sarà richiesta una nuova informazione riguardante il codice meccanografico utile per la creazione di un'anagrafica completa delle scuole.

E' indispensabile che ogni amministrazione, oltre a registrarsi, comunichi tempestivamente all'Anagrafe tutte le variazioni occorse in relazione ai dati anagrafici, alla natura giuridica degli incarichi (in caso di loro trasformazione o cessazione), ai dati di classificazione.

Le successive modifiche dell'art. 53 del decreto legislativo n.165 del 2001, hanno aggiunto (comma 16) nuovi obblighi a carico delle amministrazioni già tenute alla trasmissione dei dati all'Anagrafe delle prestazioni. Ci si riferisce, in particolare, alla pubblicità degli incarichi, da effettuarsi autonomamente rendendo accessibili al pubblico, sui propri siti internet, gli elementi indicati dalla norma per incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha, tra l'altro, il compito di adottare misure di pubblicità e trasparenza degli incarichi. A tale fine, è stata istituita sul sito internet del Dipartimento stesso una apposita sezione denominata "Operazione Trasparenza", all'interno della quale sono raccolti e pubblicati i dati relativi anche all'Anagrafe delle prestazioni.

Come previsto dal medesimo art. 53, comma 14, il Dipartimento della funzione pubblica provvede a trasmettere annualmente alla Corte dei conti *"l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza"*.

Infine, il comma 16-bis dello stesso art. 53 (aggiunto dall'art. 47 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009) attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la possibilità di disporre - tramite l'Ispettorato per la funzione pubblica e d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato - verifiche in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sull'Anagrafe delle prestazioni.

3. CONSOC

Ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime. Si sottolinea l'importanza della comunicazione, da effettuarsi attraverso la procedura informatizzata disponibile sul sito internet www.consoc.it.

A partire dal corrente anno, per garantire una maggiore completezza e correttezza delle informazioni, i dati raccolti saranno relativi all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi dai bilanci consuntivi approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente. Per la dichiarazione relativa all'anno 2010 dovranno quindi essere comunicati gli elenchi dei consorzi e delle società a totale o a parziale partecipazione presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nell'anno 2009.

Si segnala, infine che il Dipartimento della funzione pubblica, cui è demandato il generale compito di coordinamento delle pubbliche amministrazioni e di monitoraggio e verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alla "trasparenza", provvederà ad inviare periodicamente

alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che risulteranno inadempienti rispetto agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione previsti dalle normative richiamate dalla presente circolare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Renato Brunetta

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 8,60



171510004550